



PROVINCIA DI PIACENZA

Prov. N. 41 del 15/04/2016

Proposta n. 2016/470

OGGETTO: PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) ADOTTATO DAL COMUNE DI AGAZZANO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 9.2.2016, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 20. FORMULAZIONE RISERVE, PARERE MOTIVATO VAS E PARERE SISMICO.

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- con atto di Giunta n. 28 del 11.9.2015 il Comune di Agazzano ha assunto il Documento di pianificazione preliminare all'elaborazione del Piano Strutturale Comunale (PSC) e ha avviato il procedimento per la sua approvazione convocando la Conferenza di pianificazione (di cui all'art. 14 della L.R. n. 20/2000) che si è svolta nelle sedute del 15.9.2015, 30.9.2015, 5.10.2015 e 14.10.2015;
- le valutazioni della Provincia su tale Documento sono state espresse con provvedimento del presidente n. 176 del 30.11.2015, depositato nella seduta conclusiva della Conferenza di pianificazione del medesimo 30.11.2015;
- nel corso della seduta conclusiva della Conferenza di pianificazione, il Comune di Agazzano ha formulato la richiesta di addivenire alla stipulazione con la Provincia dell'Accordo di pianificazione previsto dall'art. 14, comma 7, della L.R. n. 20/2000 e ha altresì presentato una Variante al PRG relativa al progetto di Piano particolareggiato di iniziativa pubblica (PIIP) denominato "Ex Consorzio agrario" con le motivazioni di interesse pubblico per le quali è possibile adottare, a valle del citato Accordo, un'unica Variante al PRG c.d. "anticipativa", ex art. 41, c. 4bis della L.R. n. 20/2000;

Considerato che:

- in esito alle conclusioni cui è pervenuta la Conferenza, il Comune e la Provincia hanno convenuto i contenuti tecnico-urbanistici e gli aspetti giuridici per addivenire alla stipulazione dell'Accordo di pianificazione che il Consiglio comunale (atto n. 1 del 14.1.2016) e il Presidente della Provincia (provvedimento n. 1 del 11.1.2016) hanno successivamente approvato;
- sulla base della L.R. n. 20/2000, l'Accordo di pianificazione sottoscritto il 22.1.2016 dai rappresentanti di Provincia e Comune:
 - ha definito, ai sensi dell'art. 14, comma 7, della L.R. n. 20/2000, l'insieme degli elementi costituenti parametro per le scelte pianificatorie del Comune e, in quanto tale, costituisce ulteriore riferimento

- per le riserve che il Presidente della Provincia può sollevare in merito al PSC, ai sensi dell'art. 32, comma 7, della medesima legge regionale;
- ha definito ulteriori impegni relativi al rispetto degli *standards* stabiliti in sede regionale per la confrontabilità geografica e digitale delle informazioni territoriali e degli strumenti cartografici digitali, nonché per quanto riguarda il coordinamento e l'integrazione delle informazioni territoriali e ambientali con riferimento ai principi definiti dalla L.R. n. 20/2000 in tema di cooperazione nel campo del governo del territorio;
 - determina la riduzione della metà dei termini di cui ai commi 7 e 10 e la semplificazione procedurale di cui al comma 9 dell'art. 32 della L.R. n. 20/2000 nel caso in cui vi sia la sussistenza delle ulteriori due condizioni prescritte dallo stesso comma 9;
 - ai sensi del comma 4bis dell'art. 41 della L.R. n. 20/2000, la stipulazione dell'Accordo costituisce condizione per l'avvio del procedimento approvativo della Variante al PRG anzidetta, il cui progetto è stato esaminato in sede di Conferenza di pianificazione;

Preso atto che:

- il Comune di Agazzano ha adottato il PSC con deliberazione del Consiglio n. 4 del 9.2.2016 trasmettendola alla Provincia con nota n. 889 del 10.2.2016, registrata al prot. prov.le n. 4252 del 11.2.2016;
- con nota n. 5443 del 24.2.2016 sono state richieste al Comune le osservazioni presentate a seguito della pubblicazione del Piano, le quali sono pervenute in allegato alle note comunali n. 1449 del 5.3.2016, n. 1756 del 17.3.2016, n. 2068 del 4.4.2016, n. 2164 del 8.4.2016 e n.2310 del 14.4.2016 (ricevute rispettivamente ai prot. prov.li n. 6765 del 7.3.2016, n. 8200 del 21.3.2016, n. 9592 del 4.4.2016, n. 10228 del 11.4.2016 e n. 10670 del 14.4.2016), mentre i parerei di competenza delle Autorità ambientali sono pervenuti direttamente dalle Autorità stesse;
- del deposito del PSC è stata data comunicazione mediante pubblicazione di avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico (BURERT) n. 31 del 10.2.2016 (Parte seconda);
- il termine ridotto di 60 giorni per la formulazione da parte del Presidente della Provincia delle riserve al PSC, del parere motivato in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e del parere sismico decorre dalla suddetta data del 14.4.2016;

Dato atto, per quanto riguarda la competenza provinciale in materia di verifica degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e di valutazione ambientale strategica degli stessi e delle loro Varianti, che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 4, della L.R. n. 9/2008 e dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, per la valutazione ambientale degli strumenti di pianificazione comunale e loro varianti, nonché per l'espressione del parere motivato, autorità competente è la Provincia;
- l'art. 2, comma 4, della L.R. n. 13/2015, recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", precisa che "*Nelle more dell'entrata in vigore della legge di modifica della legge regionale n. 20 del 2000, le funzioni in materia di governo del territorio ed, in particolare, quelle di pianificazione, di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica degli stessi, sono esercitate secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 20 del 2000, fatto salvo il subentro della Città metropolitana di Bologna nelle funzioni della Provincia di Bologna, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 56 del 2014, e fatti salvi i casi in cui, previa apposita convenzione, la Provincia interessata richieda che sia la Regione a svolgere le funzioni di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica.*";
- il legislatore regionale ha dunque inteso mantenere immutate le funzioni e le relative competenze in materia di governo del territorio che attengono al procedimento di approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, compresa la valutazione ambientale degli stessi, fino alla organica riforma della legge regionale che li disciplina;
- peraltro, a seguito del riordino territoriale operato in applicazione della L.R. n. 13/2015, questa Amministrazione non ha ritenuto di avvalersi della Regione, tramite convenzione, per l'espletamento delle funzioni di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica, in quanto il personale provinciale che, fino al 31 dicembre 2015, ha svolto le

predette funzioni, non è stato né trasferito, né distaccato alla nuova Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ed energia (ARPAE), rimanendo assegnato alla medesima struttura provinciale che è ora denominata "Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività produttive";

- risulta pertanto salvaguardata la continuità delle funzioni di questo Ente in materia di verifica degli strumenti di pianificazione urbanistica e di valutazione ambientale strategica degli stessi;

Dato atto inoltre che:

- la Provincia, in base all'articolo 32, comma 7, della L.R. n. 20/2000 e in forza dell'Accordo di pianificazione sottoscritto, può sollevare riserve in merito alla conformità del PSC al Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e agli altri strumenti della pianificazione di livello territoriale sovra comunale, nonché alle determinazioni assunte nell'Accordo di pianificazione sottoscritto il 22.1.2016 formulando le eventuali riserve entro il termine ridotto di 60 giorni;
- in forza della normativa nazionale di recepimento della Direttiva 2001/42/CE (D.Lgs. n. 152/2006, e sue successive modifiche) e della normativa regionale (art. 5 della L.R. n. 20/2000, come sostituito dall'art. 13 della L.R. n. 6/2009), le Amministrazioni titolari di atti di pianificazione, nell'elaborazione dei propri piani o loro varianti, devono prendere in considerazione gli effetti significativi sull'ambiente e sul territorio che possono derivare dall'attuazione dei medesimi provvedendo alla Valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (brevemente ValSAT) degli stessi in conformità alla Direttiva 2001/42/CE e alla normativa nazionale e regionale di recepimento della stessa;
- la valutazione ambientale è quindi parte qualificante e obbligatoria del processo di formazione e approvazione di tutti gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e loro varianti, vale a dire dell'insieme degli atti di pianificazione disciplinati dalla legislazione regionale che siano volti a tutelare il territorio ovvero a regolarne l'uso e i processi di trasformazione (art. 2, comma 3, della L.R. n. 20/2000);
- a tal fine, il documento di ValSAT, cui la normativa regionale di recepimento riconosce il valore di Rapporto ambientale previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 152/2006, e successive modifiche, deve accompagnare l'intero iter di formazione, approvazione e attuazione dei piani e deve essere aggiornato all'atto di ogni variazione dei piani stessi;
- al fine di evitare duplicazioni, le fasi procedurali, gli atti e ogni altro adempimento richiesti dalla normativa comunitaria e nazionale per la procedura di valutazione di sostenibilità sono integrate nei procedimenti di elaborazione e approvazione dei piani, e loro varianti, disciplinati dalla L.R. n. 20/2000;
- con riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 5, comma 7, lettera a), della L.R. n. 20/2000, la Provincia, in veste di autorità competente, è tenuta a esprimersi anche in merito alla valutazione ambientale strategica del Piano in argomento nell'ambito dell'esame complessivo dello stesso, dando specifica evidenza a tale valutazione, previa acquisizione dei pareri da parte delle autorità ambientali e delle osservazioni presentate durante la fase di deposito e partecipazione;
- in base a tale normativa regionale, ove sia stato stipulato l'Accordo di pianificazione, la Provincia, in veste di autorità competente, è tenuta a esprimersi in merito alla valutazione ambientale del PSC, o sue varianti, nell'ambito delle riserve;
- l'atto comunale con il quale la variante verrà approvata dovrà dar conto, con la Dichiarazione di sintesi, degli esiti della valutazione ambientale, illustrare come le considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate nel piano e indicare le misure adottate in merito al monitoraggio;
- inoltre, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, la Provincia è tenuta, in questa sede, ad esprimere anche il parere sismico in merito alla verifica di compatibilità delle previsioni del PSC con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio in relazione al rischio sismico;
- la disciplina regionale inerente al rilascio del parere sismico stabilisce infatti, nel caso di intervento della Provincia nel procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici comunali, l'espressione del parere in argomento contestualmente all'esame di sua competenza sui predetti strumenti di pianificazione;

Tenuto conto, per quanto riguarda le consultazioni dei soggetti con competenze in materia ambientale all'interno del procedimento di elaborazione e approvazione del PSC, che l'art. 5 della L.R. n. 20 del 2000 non richiede alcuno specifico adempimento in quanto ritiene sufficiente la partecipazione dei soggetti competenti alla conferenza di pianificazione, ai sensi dell'art. 14, comma 3, e l'invio agli stessi del piano adottato, ai sensi dell'art. 32, comma 4, con l'invito ad esprimersi, ai fini della valutazione ambientale, nei

tempi del deposito e in coerenza con la posizione già espressa in sede di conferenza di pianificazione (cfr. chiarimenti forniti con Circolare della Regione prot. pg/2010/23900 del 1 febbraio 2010, recante "Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009");

Acquisiti pertanto agli atti, secondo le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 10 dell'Accordo di pianificazione ed entro il termine del 10.4.2016 come comunicato dal Comune stesso, i pareri e le valutazioni da parte delle seguenti Autorità:

- Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, nota n. 9165 del 24.12.2015 (registrata al prot. prov.le n. 75257 del 28.12.2015);
- Consorzio di Bonifica di Piacenza, nota n. 2613 del 16.3.2016 (registrata al prot. prov.le n. 7956 del 16.3.2016);
- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza, nota n. 1872 del 16.3.2016 (registrata al prot. prov.le n. 7991 del 16.3.2016), con allegata nota Segretariato Regionale per l'Emilia-Romagna n. 9807 del 30.11.2015 e nota Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza n. 7737 del 24.11.2015;
- Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia (Sezione provinciale di Piacenza), nota n. 2926 del 24.3.2016 (registrata al prot. prov.le n. 8865 del 24.3.2016) di sostanziale conferma del parere espresso con nota n. 7960/2015;
- Azienda Unità sanitaria locale di Piacenza (Dipartimento di sanità pubblica - U.O. Igiene pubblica), nota n. 15494 del 26.3.2016 (registrata al prot. prov.le n. 9028 del 29.3.2016) di conferma del parere espresso con nota n. 72849/2015;

Acquisiti inoltre agli atti:

- la dichiarazione in data 10.2.2016 del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Agazzano in merito alla insussistenza, sul territorio comunale interessato dal PSC, dei vincoli di trasferimento e di consolidamento degli abitati;
- la dichiarazione in data 10.2.2016 del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Agazzano inerente l'invio alle Autorità militari della comunicazione dell'adozione del PSC;
- le copie delle osservazioni presentate nella fase di deposito e pubblicazione del Piano;

Tenuto conto, per quanto riguarda i contenuti inerenti la disciplina del commercio al dettaglio in sede fissa, delle seguenti disposizioni statali in materia di liberalizzazione delle attività economiche:

- il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.", convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148;
- il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.", convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.", convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27;
- il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.", convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35;

Tenuto inoltre conto che:

- con specifico riferimento al settore del commercio, la Regione Emilia-Romagna ha adeguato il proprio quadro normativo alle predette disposizioni statali in materia di liberalizzazione delle attività economiche con la legge regionale 27 giugno 2014, n. 7, recante la Legge comunitaria regionale per il 2014, che, al Capo II del Titolo V ha introdotto modifiche alla L.R. n. 14/1999 in materia di disciplina del commercio in sede fissa e che, all'art. 63, ha disposto la disapplicazione delle disposizioni della pianificazione provinciale che definiscono il dimensionamento della capacità insediativa delle grandi strutture di vendita rispetto al totale della dotazione, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera b), della L.R. n. 14/1999;
- con la recente deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 recante "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis,

comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010)", la Regione ha dato attuazione ad alcuni principi contenuti nella normativa urbanistica ed edilizia regionale inerenti la riduzione della complessità degli apparati normativi dei piani e l'eccessiva diversificazione delle disposizioni operanti in campo urbanistico ed edilizio;

Esaminata la Relazione, depositata agli atti dell'Amministrazione, resa a conclusione dell'istruttoria svolta dal Servizio "Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive" nella quale sono illustrate puntualmente le argomentazioni e le valutazioni tecnico-urbanistiche nonché quelle a carattere geologico-ambientale, dando atto che l'istruttoria è stata svolta con riferimento agli elaborati trasmessi dal Comune ed elencati nell'allegato n. 1, denominato "Allegato 1 - Agazzano, elaborati PSC adottato CC 4-2016", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto di:

- condividere le risultanze dell'istruttoria concludenti con la proposta di formulazione delle riserve, come riportate nell'allegato n. 2 (denominato "Allegato 2 - Agazzano, riserve PSC adottato CC 4-2016") al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
- esprimere, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 152/2006, come successivamente modificato, parere motivato positivo sul PSC nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicati nel documento di ValSAT e nell'allegato n. 3 (denominato "Allegato 3 - Agazzano, parere motivato VAS su PSC") al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
- esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19 del 30 ottobre 2008, parere sismico favorevole;

Dato atto che:

- nel rispetto delle norme dettate dall'art. 32 della L.R. n. 20/2000, il Consiglio comunale di Agazzano, in forza dell'Accordo di pianificazione sottoscritto, ha la facoltà di approvare il PSC, prescindendo dall'acquisizione dell'Intesa provinciale, solamente qualora ricorrano due ulteriori condizioni costituite dall'accoglimento integrale delle riserve formulate con il presente provvedimento e dall'assenza di modifiche sostanziali apportate al Piano in accoglimento delle osservazioni presentate;
- diversamente, in assenza del verificarsi anche di una soltanto delle due condizioni predette, a norma del comma 10 dell'art. 32 della L.R. n. 20/2000, l'approvazione del Piano è subordinata all'acquisizione dell'Intesa della Provincia;
- in ogni caso, in sede di approvazione del PSC, il Comune dovrà decidere le osservazioni presentate non solo tenendo conto che il loro accoglimento potrebbe determinare modifiche sostanziali al Piano, con conseguente necessità di acquisire l'intesa provinciale, ma anche tenendo conto che eventuali effetti ambientali non analizzati e valutati nel documento di ValSAT allegato al Piano adottato, derivanti dall'accoglimento di osservazioni, comporta il necessario aggiornamento del documento di valutazione ambientale allegato al Piano stesso e, nel caso gli effetti ambientali siano significativi, sarà necessario aggiornare anche il parere motivato VAS che viene espresso in questa sede;
- ai sensi dell'ultimo periodo del comma 9 dell'art. 32 della L.R. n. 20/2000, qualora ricorrano le condizioni per l'approvazione del PSC prescindendo dall'acquisizione dell'Intesa provinciale, in sede di approvazione il Comune è tenuto a dichiarare la conformità dello stesso agli strumenti di pianificazione di livello territoriale sovraordinato;
- concluso l'iter di approvazione del PSC, il Comune dovrà ottemperare all'obbligo di informazione sulla decisione assunta con le modalità stabilite dal comma 12 dell'art. 32 della L.R. n. 20/2000 e trasmettere copia del Piano approvata alla Provincia e alla Regione, nonché rendere accessibile lo stesso attraverso il proprio sito *web*, a norma dell'art. 39, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 18-*bis*, comma 3, integrato nella L.R. n. 20/2000 dall'art. 50 della L.R. n. 15/2013;

Richiamato l'Accordo di pianificazione sottoscritto il 22.1.2016 e richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", come modificata dalla L.R. 6 luglio 2009, n. 6 "Governare e riqualificazione solidale del territorio" e, da ultimo, dalla L.R. 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";

- la L.R. 5 luglio 1999, n. 14, recante "Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114" e successive modifiche e integrazioni;
- il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.", convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148;
- il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.", convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.", convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27;
- il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.", convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35;
- la legge regionale 27 giugno 2014, n. 7, recante la Legge comunitaria regionale per il 2014;
- il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- il D.lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", come modificato dal D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" e, da ultimo, dal D. lgs. 11 agosto 2010 n. 128;
- la L.R. n. 30 ottobre 2008, n. 19 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico";
- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, recante "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", modificato e integrato;
- il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- la Direttiva applicativa 7 febbraio 2000 dell'allora Settore Risorse finanziarie e patrimoniali recante "Individuazione dei provvedimenti che non comportano l'acquisizione dei pareri ex art. 53 L. 142/1990";

Visti i seguenti provvedimenti regionali a carattere generale:

- l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico sui contenuti conoscitivi e valutativi dei piani e sulla Conferenza di pianificazione, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 4 aprile 2001, n. 173;
- l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, art. A-27, recante "Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione", approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 maggio 2003, n. 484;
- la deliberazione della Giunta regionale del 4 febbraio 2002, n. 126, che detta disposizioni concernenti l'attuazione del PAI e, in particolare, regola i rapporti tra il medesimo PAI e i Piani territoriali di coordinamento provinciale;
- la circolare regionale n. 23900 del 1.2.2010 "Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009";
- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all'Ambiente e sviluppo sostenibile del 12 novembre 2008 recante "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, correttivo della Parte Seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 2 maggio 2007, n. 112, (pubblicata nel BUR n. 64 in data 17 maggio 2007), recante "Approvazione dell'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 16, comma 1, della L.R. n. 20/2000 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", in merito a "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica" (proposta della Giunta regionale in data 10 gennaio 2007, n. 1)";

- l'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 - art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002). (Proposta della Giunta regionale in data 28 dicembre 2009, n. 2193), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 279 del 4 febbraio 2010;
- la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010)";

Visti i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2001);
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, redatto ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, da ultimo sottoposto a Variante generale approvata con atto dal Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010;
- Piano infraregionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, sottoposto a variante approvata dal Consiglio provinciale il 14 luglio 2003 con deliberazione n. 83 e a successive varianti di cui una approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 33 del 12 aprile 2006 e l'altra con deliberazione del Consiglio provinciale n. 124 del 21 dicembre 2012;
- Piano provinciale per la gestione dei rifiuti (PPGR) approvato dal Consiglio provinciale con atto n. 98 del 22 novembre 2004;
- Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell'aria (PPRTQA) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 15 ottobre 2007;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;
- Piano energetico regionale (PER) approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 141 del 14 novembre 2007;
- Piano di gestione del Distretto idrografico del Po (PdGPO) approvato con D.P.C.M. 8 febbraio 2013;

Visti i seguenti atti provinciali attuativi del PTCP:

- "Atto di coordinamento tecnico in attuazione del PTCP" e "Linee guida per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTCP", approvati dalla Giunta provinciale con atto n. 292 del 29 dicembre 2011;
- "Linee guida per la costruzione della Rete ecologica locale", approvate dal Consiglio provinciale con atto n. 10 del 25 marzo 2013;

Visti:

- la L. 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
- il verbale dell'Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione degli eletti a seguito delle consultazioni elettorali del 12 ottobre 2014;
- l'art. 1, comma 55 e 66, della L. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;
- l'art. 13, comma 3, del nuovo Statuto dell'Ente, per il quale i poteri già esercitati dalla Giunta provinciale devono intendersi riferiti al Presidente della Provincia che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell'Ente;

Dato atto che con l'insediamento del Presidente avvenuto il 14 ottobre 2014 è iniziato il mandato amministrativo per il quadriennio 2014-2018;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, dal Dirigente del Servizio “Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive” in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa,

1. di formulare, ai sensi dell'art. 32, comma 7, della L.R. n. 20/2000, le riserve al PSC del Comune di Agazzano (adottato con atto del Consiglio comunale n. 4 del 9.2.2016) riportate nell'allegato n. 2 (denominato “Allegato 2 - Agazzano, riserve Variante PSC adottata CC 4-2016”) per costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di esprimere, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, parere motivato positivo sul PSC nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicati nel documento di ValSAT e nell'allegato n. 3 (denominato "Allegato 3 - Agazzano, parere motivato VAS su PSC") per costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che, in sede di approvazione del PSC, il Comune è tenuto ad adeguarsi a tale parere;
3. di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19 del 30 ottobre 2008, parere sismico favorevole;
4. di dare atto che la decisione di cui ai punti 1, 2 e 3 del presente dispositivo è assunta con riferimento agli elaborati elencati nell'allegato 1 (denominato "Allegato 1 - Agazzano, elaborati PSC adottato CC 4-2016”) per costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di dare atto che, ai sensi dei commi 9 e 10 dell'art. 32 della L.R. n. 20/2000 e in forza dell'intervenuta sottoscrizione dell'Accordo di pianificazione, qualora il Comune introduca nel PSC modifiche sostanziali in accoglimento delle osservazioni presentate o non recepisca integralmente le riserve formulate con il presente atto, dovrà acquisire l'Intesa provinciale prima dell'approvazione del Piano, con la precisazione che, nel caso gli effetti ambientali derivanti dall'accoglimento di osservazioni presentate siano significativi, il Comune dovrà comunque integrare il documento di ValSAT e sottoporlo alla Provincia per l'aggiornamento della valutazione ambientale strategica del Piano espressa con il presente provvedimento;
6. di dare atto che, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 9 dell'art. 32 della L.R. n. 20/2000, qualora ricorrano le condizioni per l'approvazione del PSC prescindendo dall'acquisizione dell'Intesa provinciale, in sede di approvazione il Comune è tenuto a dichiarare la conformità del Piano agli strumenti di pianificazione di livello territoriale sovraordinato;

7. di dare atto che, a seguito dell'approvazione del PSC, il Comune dovrà ottemperare ai seguenti obblighi:
 - invio del Piano approvato alla Provincia e alla Regione, ai sensi del comma 12 dell'art. 32 della L.R. n. 20/2000;
 - garantire l'informazione pubblica della decisione finale assunta, del parere motivato VAS, della Dichiarazione di sintesi e delle misure adottate in merito al monitoraggio con le modalità stabilite dall'art. 17 del D.Lgs. n. 152/2006;
 - garantire l'accessibilità del PSC approvato attraverso il proprio sito *web*, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 18-*bis*, comma 3, integrato nella L.R. n. 20/2000 dall'art. 50 della L.R. n. 15/2013;
8. di raccomandare al Comune di Agazzano il rispetto degli impegni assunti, in forza degli artt. 11 e 12 dell'Accordo di pianificazione stipulato il 22.1.2016, inerenti la trasmissione degli elaborati di PSC approvato alla Provincia e il rispetto degli *standards* regionali per la confrontabilità geografica e digitale delle informazioni territoriali e degli strumenti cartografici digitali, nonché per quanto riguarda il coordinamento e l'integrazione delle informazioni territoriali e ambientali in tema di cooperazione nel campo del governo del territorio;
9. di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

FRANCESCO ROLLERI

con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

**Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività
Produttive**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 470/2016 del Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive ad oggetto: PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) ADOTTATO DAL COMUNE DI AGAZZANO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 9.2.2016, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 20. FORMULAZIONE RISERVE, PARERE MOTIVATO VAS E PARERE SISMICO., si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 15/04/2016

**Sottoscritto dal Dirigente
(SILVA VITTORIO)
con firma digitale**



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali

Relazione di Pubblicazione

Provvedimento del Presidente N. 41 del 15/04/2016

Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive

Oggetto: PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) ADOTTATO DAL COMUNE DI AGAZZANO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 9.2.2016, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 20. FORMULAZIONE RISERVE, PARERE MOTIVATO VAS E PARERE SISMICO..

Il su esteso provvedimento viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 21 comma 2° dello Statuto vigente.

Piacenza li, 15/04/2016

Sottoscritta
per il Dirigente del Servizio
(MALCHIODI MARIA ELENA)
con firma digitale

ELENCO DEGLI ELABORATI CHE COSTITUISCONO LO STRUMENTO URBANISTICO OGGETTO DI RISERVE	SCALA
---	-------

QUADRO CONOSCITIVO (QC)	
QC.R01 - Relazione illustrativa	/
Allegato - Sistema naturale e ambientale	
Allegato - Componente geologica, idrogeologica e sismica	
Allegato - Percorso partecipativo a supporto del Piano Strutturale Comunale	
SISTEMA TERRITORIALE – SISTEMA INSEDIATIVO	
QC.A.01 - Distribuzione della popolazione sul territorio	1:35000
QC.A.02 - Caratteristiche del sistema produttivo	1:15000
SISTEMA NATURALE ED AMBIENTALE	
QC.B.01 - Sistema delle formazioni boschive e lineari	1:15000
QC.B.02 - Quadro faunistico ed emergenze	1:15000
QC.B.03 - Potenziali componenti della rete ecologica locale	1:15000
QC.B.04 - Progettualità in essere per la tutela e la valorizzazione ambientale	1:15000
QC.B.05 - Elementi di pressione ambientale	1:15000
QC.B.06 - Acque superficiali	1:15000
SISTEMA TERRITORIALE – SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' DEI SERVIZI E DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI	
<i>C1 - SISTEMA INSEDIATIVO</i>	
QC.C1.01 - Sistema insediativo territoriale	1:15000
QC.C1.02 - Sistema insediativo per soglie storiche	1:15000
QC.C1.03 - Sistema insediativo storico urbano e rurale	1:15000
QC.C1.04 - Analisi dei tessuti storici	1:2000
QC.C1.05 - Uso del suolo	1:15000
QC.C1.06 - Unità di paesaggio	1:15000
QC.C1.07 - Sistema dei territori urbanizzati	1:5000
QC.C1.08 - Sistema delle dotazioni territoriali	1:5000
QC.C1.09a - Infrastrutture e reti tecnologiche - Reti elettriche e reti del Consorzio di bonifica	1:15000
QC.C1.09b - Infrastrutture e reti tecnologiche - Rete fognaria e rete acquedotto	1:15000
QC.C1.10 - Sistema commerciale	1:1000
<i>C2 - SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'</i>	
QC.C2.01 - Sistema della mobilità	1:15000
QC.C2.02 - Sistema escursionistico e rete ciclabile	1:15000
<i>C3 - SISTEMA DEL TERRITORIO RURALE</i>	
QC.C3.01 - Capacità d'uso dei suoli ai fini agro-forestali	1:15000
QC.C3.02 - Articolazione della componente produttiva e paesaggistica del territorio rurale	1:15000
QC.C3.03 - Censimento del patrimonio edilizio sparso esistente	1:2000
SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE	
QC.D.01 - Sintesi del PRG e stato di attuazione (scala 1:15.000)	1:15000
QC.D.02 - Rassegna delle tutele e dei vincoli ambientali vigenti (scala 1:15.000)	1:15000
QC.D.03 - Rassegna delle emergenze culturali, storiche e paesaggistiche vigenti	1:15000
QC.D.04 - Rassegna dei rispetti e limiti vigenti all'edificabilità dei suoli e alla trasformabilità degli insediamenti	1:15000
STUDIO GEOLOGICO	
QC.E.01 - Carta geologica	1:10000
QC.E.02 - Carta geomorfologica	1:10000
QC.E.03 - Carta pedologica	1:10000
QC.E.04 - Carta del dissesto	1:10000
QC.E.05 - Carta di prima caratterizzazione litotecnica	1:10000
QC.E.06 - Carta del reticolo idrico	1:10000
QC.E.07 - Carta idrogeologica	1:10000
QC.E.08 - Carta delle aree suscettibili di effetti sismici locali	1:10000
QC.E.09 - Carta delle frequenze proprie	1:10000
QC.E.10 - Carta dei vincoli di natura geologica	1:10000
QC.E.11 - Carta geologica degli indirizzi di pianificazione	1:10000

PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC)	
PSC.R01 - Relazione illustrativa	/
PSC.N01 - Norme tecniche di attuazione	/
Allegato 01 - PSC.N01 - Schede degli ambiti territoriali	/
Allegato 02 - PSC.N01 - Scheda dei vincoli	/
PSC.T01 - Temi e luoghi strategici	1:15000
PSC.T02 - Territorio urbanizzato, urbanizzabile e rurale	1:15000
PSC.T03 - Ambiti territoriali	1:15000
PSC.T04 - Rete ecologica	1:15000
PSC.T05 - Tavola dei vincoli - Tutele e vincoli ambientali	1:15000
PSC.T06 - Tavola dei vincoli - Emergenze culturali, storiche e paesaggistiche	1:15000
PSC.T07 - Tavola dei vincoli - Rispetti e limiti all'edificabilità dei suoli e alla trasformabilità degli insediamenti	1:15000

VALSAT	
PSC.V01 - Rapporto ambientale	/
PSC.V02 - Sintesi non tecnica	/
PSC.V03 - Condizionamenti alla trasformazione in relazione agli elementi di interesse naturalistico-ambientale	1:15000

VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Si chiede di verificare tutte le definizioni utilizzate nei diversi elaborati del Piano e apportare le eventuali modifiche necessarie per assicurare l'utilizzo di una terminologia univoca e coerente sia nella cartografia che nelle parti lessicali del Piano, in quanto occorre assicurare chiarezza e comprensione, oltre che coerenza e omogeneità, per una maggiore certezza giuridica nell'applicazione dei contenuti complessivi del Piano con particolare riferimento a quelli normativi. In merito alla realizzazione di obiettivi di uniformità lessicale e di standardizzazione delle definizioni in urbanistica ed edilizia, si ricorda dal 28/01/2014 trova applicazione l'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia approvato dall'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna con atto n. 279 del 4 febbraio 2010 (cfr. art. 57 c. 4 L.R. n. 15/2013).
2. Come concordato in sede di Accordo di pianificazione (art. 5), l'elaborazione del PSC, POC e RUE, deve tenere conto anche delle disposizioni di cui alla L.R. n. 15/2013, recante "Semplificazione della disciplina edilizia". In particolare, si evidenziano le disposizioni di cui agli articoli 50 e 51 della legge predetta e più in generale il nuovo quadro normativo regionale che, già dal 2009, con la L.R. n. 6/2009 ha introdotto criteri di semplificazione nella redazione degli strumenti urbanistici, e di non duplicazione della normativa sovraordinata, riducendo la complessità degli apparati normativi ed evitando di riprodurre in essi disposizioni appartenenti a fonti normative sovraordinate di diretta applicazione. Il PSC, POC, RUE e la Valsat devono pertanto coordinare le previsioni di propria competenza alle disposizioni degli atti normativi elencati dal comma 1 del nuovo art. 18-*bis* della L.R. n. 20/2000 (introdotto dal citato art. 50), attraverso richiami espressi alle prescrizioni delle stesse che trovano diretta applicazione. Per le ragioni sopraesposte occorre procedere, nei vari documenti (NTA, Schede dei vincoli), allo stralcio di tutte quelle parti che riprendono i testi dei piani sovraordinati e che rappresentano una mera riproposizione degli articoli o delle norme di attuazione.
3. Nella stesura della "Relazione illustrativa" occorre evitare di utilizzare forme verbali riferite al futuro (es: "Il piano dovrà inoltre individuare modalità..."), in quanto è, appunto, nel PSC il momento in cui si devono attuare le scelte e gli obiettivi strategici individuati dall'Amministrazione Comunale. Si ritiene pertanto necessario procedere ad una revisione del documento sopra citato.
4. Quando, all'interno della "Relazione illustrativa", vengono citati gli altri elaborati del Piano (QC, RUE, tavole cartografiche); allo scopo di semplificarne la consultazione, si ritiene opportuno (ove possibile) riportare il corrispondente documento di riferimento.
5. È necessario rivedere gli articoli di riferimento delle NTA che accompagnano le legende delle tavole di Piano, in quanto, da una prima osservazione, non sempre risultano corrette (es: nella tavola PSC.T07 tutti gli elementi rappresentati in cartografia vengono associati al medesimo art. 43 del PSC). Si proceda, pertanto, alla loro revisione e correzione.
6. A seguito della revisione dei territori urbanizzati da operare stralciando quei nuclei che non rientrano in tale definizione (es: San Pietro, Guademaio, ecc.) è necessario procedere alla correzione di tutte le tavole del PSC.
7. E' necessario motivare l'articolazione del territorio rurale con riferimento alla metodologia utilizzata per la definizione degli ambiti nel PTCP considerando che nel PSC ogni ambito deve avere una sua specifica disciplina.
8. Per agevolare la lettura delle norme del PSC è necessario che gli articoli delle NTA contengano al loro interno il richiamo alla tavola di Piano di riferimento. Occorre procedere, pertanto, alla loro revisione ed eventuale integrazione.
9. La LR 20/00 come modificata dalla LR 6/2009 e successivamente dalla LR 15/2013 in un'ottica di semplificazione degli apparati normativi dispone che gli strumenti di pianificazione urbanistica devono attenere unicamente alle funzioni di governo del territorio attribuite, escludendo che gli stessi apparati contengano riproduzione totale o parziale delle normative vigenti stabilite dai diversi livelli di governo. In tale prospettiva le norme (così la Valsat dei piani), provvedono al coordinamento delle previsioni di propria competenza, alle disposizioni sovraordinate, attraverso richiami espressi alle prescrizioni che trovano diretta applicazione.
10. Valuti il Comune la necessità di contrassegnare le singole disposizioni in relazione alla loro specifica efficacia di *prescrizioni, direttive e indirizzi*, per una più agevole gestione del Piano.
11. **Art.1 Obiettivi del PSC**
Occorre stralciare dal presente articolo il seguente periodo: "...conseguenza delle esigenze espresse dalla popolazione presente sul territorio...".
In tale articolo deve essere chiaro che il Piano detta prescrizioni, direttive e indirizzi specificandone i relativi contenuti e coordinandoli con quanto contenuto al successivo Capo VI (pag.16 delle NTA).
12. **Art.2 Articolazione della tutela e dell'uso del territorio**
Nel comma 1 occorre specificare quali sono le "tavole di progetto" che sono associate alle presenti norme per quanto concerne l'uso del territorio e la gestione del piano.
13. **Art.3 Struttura organizzativa**
All'interno del presente articolo è necessario inserire l'elenco degli elaborati (tavole, relazioni, allegati) che compongono il QC e che sono parte integrante del Piano
14. **Art.4 Ricadute sulla pianificazione attuativa e sui piani di settore**
Il presente articolo non chiarisce quali siano le "ricadute sulla pianificazione attuativa". Si ritiene pertanto necessario integrare tale articolo ed eventualmente approfondire la tematica relativa ai "piani di settore".
15. **Art.5 Modalità di elaborazione e aggiornamento**
Le procedure indicate dal presente articolo di PSC, che disciplinano gli aggiornamenti del quadro conoscitivo, contrastano con gli artt. 4 e 32-*bis* della L.R. n. 20/2000 in quanto il quadro conoscitivo è elaborato costitutivo del PSC (cfr. art. 4, comma 1, della L.R. n. 20/2000), così come giustamente affermato nel precedente comma 1, il cui aggiornamento deve essere oggetto di variante al PSC, applicando le norme procedurali dell'art. 32 o 32-*bis* della L.R. n. 20/2000. Pertanto, la norma del PSC deve essere modificata per renderla conforme alle disposizioni di cui agli artt. 4, 32 e 32-*bis* della L.R. n.

20/2000.

16. **Art.8 Caratteri, contenuti e compiti del POC**

E' necessario specificare che il POC dovrà contenere un apposito elaborato denominato "Documento programmatico per la qualità urbana" che, per parti significative della città comprensive di quelle disciplinate dal POC stesso, individua i fabbisogni abitativi, di dotazioni territoriali e di infrastrutture per la mobilità, definendo gli elementi di identità territoriale da salvaguardare e perseguendo gli obiettivi del miglioramento dei servizi, della qualificazione degli spazi pubblici, del benessere ambientale e della mobilità sostenibile (cfr. art. 30, comma 2, lett. A-bis) della L.R. 20/2000, come modificata dalla L.R. 6/2009).

17. **Art.13 Ambito territoriale**

Nel comma 2 occorre specificare quali sono gli elaborati progettuali che specificano i "...contenuti analitici di sintesi e gli indirizzi progettuali di ciascun ambito territoriale...".

18. **Art.14 Indici urbanistici e funzioni ammesse**

La L.R. 20/2000 e s.m.i. stabilisce che gli indici di edificabilità contenuti nel PSC costituiscono riferimenti di massima; mentre è il POC che deve contenere la disciplina relativa agli ambiti di intervento di trasformazione (indici compresi). Occorre, pertanto, riformulare il comma 1 del presente articolo.

19. Risulta necessario modificare, integrare e aggiornare gli elaborati di Piano, per quanto non già effettuato, sulla base dei pareri espressi dagli Enti competenti, in sede di conferenza di pianificazione e successivamente all'adozione.

20. Come definito anche in sede di Accordo di pianificazione (art. 12), si evidenzia che gli elaborati cartografici del Piano dovranno essere trasmessi a questa Amministrazione secondo modelli e con formati digitali definiti con D.C.R. n.484/2003 "Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.R.24 marzo 2000, n.20, art. A-27 – Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione".

QUADRO CONOSCITIVO

A – SISTEMA ECONOMICO E SOCIALE

21. Occorre procedere alla sostituzione delle tabelle e dei grafici posti a pag.15 e 16 della relazione illustrativa in quanto perfettamente identici con quelli posti a pag.13 della stessa. Nel paragrafo **A2 La popolazione straniera** sono completamente assenti le dinamiche sociali relative ad un importante aspetto come i fenomeni migratori (popolazione, trend, composizione, provenienza, ecc.).
22. Le dinamiche di sviluppo economico e sociale sono state ben rappresentate e analizzate all'interno dell'elaborato **QC.R01**; tuttavia si ravvisa la necessità di integrarne i contenuti attraverso la predisposizione di un paragrafo di sintesi in cui vengano esplicitate le valutazioni e conclusioni finali. Inoltre, si ritiene sia opportuno valutare sinteticamente la distribuzione della popolazione effettiva nelle diverse parti del territorio. Tale indicazione potrebbe essere significativa per quanto concerne le future scelte di piano (vedi Tavernago).
23. La relazione illustrativa del **QC** non rappresenta al suo interno alcuna valutazione e analisi per quanto concerne il settore turistico. Tenendo in considerazione che fra gli obiettivi fissati dal Documento Preliminare vi sono una serie di interventi che intendono stimolare lo sviluppo turistico del territorio agazzanese, occorre procedere ad un approfondimento della tematica sopra citata in modo da avallarne le scelte pianificatorie.
24. Non sono stati elaborati scenari occupazionali futuri a carattere territoriale. Si valuti l'opportunità di inserire tale previsione al fine di sostenere le successive scelte pianificatorie comunali.
25. Nel capitolo A.2 "La struttura economica" non è stato analizzato in alcun modo il settore edilizio. Tenendo in considerazione che tale settore rappresenta un elemento non trascurabile ai fini del dimensionamento del piano, si ritiene necessario integrare l'elaborato QC.R01.
26. Nella tavola QC.A.02 non sono stati riportati alcuni tematismi presenti in legenda, quali: "Centro golfistico" e "Attività artigianali e industriali". Si proceda alla sua revisione e correzione.
27. Si prende atto dell'analisi effettuata all'interno degli elaborati del Quadro Conoscitivo (tavole QC.A.02 e QC.C1.10) per il settore delle attività commerciali e si fa presente che la normativa di settore sul commercio al dettaglio (D.Lgs. 114/1998, L.R. 14/1999, Atti di Indirizzo C.R. n. 1253/1999 e C.R. n. 1410/2000) ha stabilito che negli elaborati costitutivi degli strumenti urbanistici di livello comunale di cui alla L.R. 20/2000 gli specifici contenuti debbano essere articolati come segue: nel Quadro Conoscitivo viene effettuata:
 - l'analisi della rete distributiva esistente, ossia l'illustrazione dell'assetto degli esercizi commerciali presenti sul territorio (almeno in termini di localizzazione e consistenza di ciascun esercizio di vicinato e media –medio-piccola e medio-grande- struttura di vendita, di localizzazione delle aree o assi o fronti ove si concentra il commercio di vicinato e di perimetrazione di eventuali Progetti di Valorizzazione Commerciale –PVC- approvati), sulla base dei dati contenuti nell'Osservatorio regionale del commercio e di quelli più recenti a disposizione degli Uffici comunali;
 - la valutazione del dimensionamento della rete distributiva esistente, anche in termini di raffronto con i dati disponibili (popolazione residente e gravitante, tendenze socio-demografiche, efficacia della dislocazione della rete distributiva esistente rispetto all'accessibilità, previsioni del PRG vigente, ...).

B – SISTEMA NATURALE E AMBIENTALE

28. Nel QC, relativamente all'assetto vegetazionale, viene esplicitato che sono state apportate modifiche alla tav. A2 del PTCP senza però fornire l'analisi puntuale e motivata delle revisioni, come per altro previsto e illustrato da DGP n 292/2011 "Atto di coordinamento tecnico in attuazione del PTCP - Linee guida per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTCP". In mancanza della dettagliata illustrazione delle proposte di modifica, peraltro già richiesta nell'ambito dell'esame del Documento Preliminare, dovrà essere assunta nelle tavole di PSC la rappresentazione del sistema boschivo e elementi

C – SISTEMA TERRITORIALE

29. In merito al **sistema insediativo territoriale** rappresentato sulla Tav. QC.C1.01 – SISTEMA INSEDIATIVO TERRITORIALE, si evidenzia quanto segue:
- si integri la voce di legenda **"insediamenti storici"** al fine di specificare a quali tipologie di insediamento (Tessuti agglomerati principali, nuclei, etc.) e a quale fonte cartografica si fa riferimento; in ogni caso la rappresentazione cartografica della tematica deve coincidere con quella relativa alla voce "Insediamenti storici ..." presente sulla Tav. QC.C1.02;
 - considerato che la rappresentazione dell'armatura urbana non trova alcun riscontro nell'elaborato QC.R01 – RELAZIONE ILLUSTRATIVA, ad eccezione di quanto trattato all'interno del paragrafo "C1.2. Il paesaggio contemporaneo", costituito da un mero estratto dal QC Volume C Sistema Territoriale del PTCP vigente, si chiede di integrare la Relazione, al fine di descrivere l'analisi effettuata (metodologia e fonti) e i risultati rappresentati sulla Tav.QC.C1.01 che dovrà essere richiamata nel testo; i contenuti del PTCP possono essere sintetizzati al fine di introdurre l'analisi condotta a livello comunale. Nell'analisi dei centri/nuclei devono comunque essere considerate sia la metodologia utilizzata nel Piano provinciale al fine di definire la gerarchia dei centri urbani (vd. "All. C1.1 (R) La gerarchia dei centri urbani" al QC del PTCP), sia l'articolazione dei centri/nuclei abitati definiti dall'ISTAT nel censimento popolazione 2011 per il Comune di Agazzano (centri abitati: Agazzano, Casaleggio, Sarturano e Tavernago; nuclei abitati: Cà dei Paveri, Castano, Monteraschino e Rivasso) e le specifiche definizioni;
 - si provveda ad integrare l'elaborato QC.R01 – RELAZIONE ILLUSTRATIVA con uno specifico paragrafo che descriva l'analisi effettuata a supporto di quanto rappresentato sulle Tavole QC.C1.01 e QC.C1.02.
30. Il PTCP, all'art.2, comma 6 stabilisce che gli strumenti urbanistici comunali, in sede di adeguamento al Piano stesso, possano rettificare le delimitazioni dei sistemi, dei tematismi, per portarle a coincidere con suddivisioni reali rilevabili sul terreno o su elaborati a scala maggiore. Per tale motivo si ritiene opportuno procedere ad una revisione dei perimetri presenti sulla tavola **QC.C1.02**, in modo da poterli adattare alla scala di maggior dettaglio (1:15000 anziché 1:100000 del PTCP) del Piano comunale.
31. In merito al **sistema insediativo storico urbano e rurale**, rappresentato sulla Tav. QC. C1.03 - SISTEMA INSEDIATIVO STORICO URBANO E RURALE, si evidenzia quanto segue:
- secondo le disposizioni di cui all'art.24 del PTCP vigente, nel PSC devono essere individuate, relativamente a tutto il territorio comunale, le zone urbane storiche e le strutture insediative storiche non urbane, articolandole in "Centri storici - zone urbane storiche" che hanno mantenuto la riconoscibilità della loro struttura insediativa e della stratificazione dei processi della loro formazione (patrimonio edilizio, rete viaria, spazi ineditificati e altri manufatti storici) e "strutture insediative storiche non urbane", costituite da tessuti o nuclei edificati di antica formazione nonché dalle aree che ne costituiscono l'integrazione storico-ambientale e paesaggistica, indicando lo stato di consistenza dei tessuti edilizi (non alterato, parzialmente alterato, alterato); tale articolazione deve essere effettuata verificando ed integrando le individuazioni presenti sulle Tavole A1.1, A1.4 e A1.5 e nell'Allegato N2 del Piano provinciale, al fine di definire nelle tavole di Piano, sulla base della metodologia di analisi proposta dal Piano provinciale, la perimetrazione degli insediamenti storici.
Pertanto, in riferimento al PTCP vigente che individua Agazzano come Tessuto agglomerato principale (parzialmente alterato), Sarturano come Tessuto agglomerato (alterato), Tavernago e Grintorto come nuclei secondari, sulla base dell'analisi (da effettuarsi relativamente a tutto il territorio comunale) delle zone urbane storiche e delle strutture insediative storiche non urbane, anche in riferimento ai contenuti dell'elaborato QC.C1.04 e agli studi storici riportati in estratto nella Relazione di QC, si definisca la gerarchia degli insediamenti storici effettuandone la corretta perimetrazione e articolando opportunamente la voce di legenda della Tav. QC. C1.03 "Centri storici".
Relativamente al tessuto agglomerato principale di Agazzano e al tessuto agglomerato di Sarturano definiti dal Piano provinciale rispettivamente come "parzialmente alterato" e "alterato", si evidenzia che il PSC può escludere dalla perimetrazione le parti non più originarie che siano localizzate marginalmente al nucleo integro, sulla base delle analisi contenute nel QC, anche indicando riferimenti morfologici e tipologici per l'eventuale sostituzione dei tessuti alterati ancora in stretto rapporto con l'edificazione storica residua. Si verifichi inoltre l'eventuale presenza di ulteriori nuclei secondari, oltre a quelli individuati dal PTCP, provvedendo, in base ad un'analisi documentata della qualità storica ed architettonica (integrando eventualmente gli elaborati di QC) e in coerenza con la metodologia indicata nel Quadro conoscitivo del PTCP, a definirne la perimetrazione oppure ad attuare una tutela limitata o mirata a singole unità edilizie di valore storico ed architettonico. Sulla base delle suddette considerazioni si integrino/modifichino gli elaborati di QC, in particolare, esplicitando nella Relazione (QC.R01) la metodologia di analisi, le fonti ed i risultati (gli studi riportati in estratto possono essere sintetizzati, al fine di introdurre l'analisi condotta a livello comunale, citandoli in bibliografia) e rappresentando sulla Tav. QC. C1.03, i risultati delle specifiche analisi effettuate;
 - relativamente alle zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale di cui all'art.25 del PTCP e all'art.A-9 della L.R.20/2000, ossia agli insediamenti non individuabili come "zone urbane storiche e strutture insediative storiche non urbane" di cui al precedente punto, e definiti sulla Tav. QC.C1.03 come edifici di interesse storico-architettonico o edifici di pregio storico-culturale e testimoniale, per una migliore e più chiara lettura del Piano, si suggerisce di riarticolare la legenda, in modo che si comprenda che le voci "Beni immobili sottoposti a vincolo ..." e "Beni immobili vincolati "ope legis" ..." sono caratterizzazioni degli "Edifici di interesse storico-architettonico"; sarebbe inoltre opportuno modificare tali voci in "Beni architettonici soggetti a dichiarazione di tutela ai sensi del D.Lgs.42/2004 Parte Seconda – tutela diretta/indiretta" se sono tutelati con formale decreto e "Beni architettonici di proprietà di enti pubblici e/o religiosi vincolati ope legis". Gli "Edifici di interesse storico-architettonico" e gli "Edifici di pregio storico-culturale e testimoniale", sulla base degli approfondimenti specifici effettuati (di cui si tratta nel paragrafo C1.1.3) e in riferimento alle Tavole A1.1, A1.4 e A1.5 e all'Allegato N3 del PTCP, devono essere suddivisi secondo le tipologie definite dal Piano provinciale (art.25, comma 1) e opportunamente codificati (nella codifica

contenuta nelle schede si inserisca anche il codice Id Provincia, se presente, come da All.N3 PTCP).
Si evidenzia che all'interno della tavola QC.C.1.03 non sono stati indicati alcuni degli elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale riportati sulla tavola A1 del PTCP vigente. Occorre, pertanto, procedere alla loro individuazione sulla tavola sopra citata oppure indicare le motivazioni che hanno portato al loro stralcio in relazione.

Relativamente ai beni soggetti alle disposizioni del D.Lgs.42/2004, risulta necessario verificare l'individuazione e gli elenchi indicati in legenda, sulla base di eventuali nuove dichiarazioni di tutela nel frattempo emesse e dei beni di proprietà pubblica con più di settant'anni. Le schede relative agli edifici di pregio monumentale, alle quali si fa riferimento nel paragrafo C1.1.4, oltre allo specifico codice Id Provincia, dovranno contenere tutti i dati presenti nei decreti e nell'elenco di cui all'All.D3.2 (R) del PTCP. Si evidenzia infine la necessità di descrivere in modo più dettagliato il tema delle zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale rappresentati sulla Tav.QC. C1.03, essendo presenti nella Relazione Illustrativa di QC solo due paragrafi specifici (C1.1.3 e C1.1.4) relativi alle schedature effettuate. Si raccomanda di inserire fra gli elaborati di Piano adottato gli elaborati contenenti le schedature;

- relativamente alla viabilità storica individuata sulla Tav. QC. C1.03, si prende atto della volontà del Comune di recepire i tratti di viabilità storica così come individuati nel PTCP vigente; si ritiene comunque necessario integrare la Relazione illustrativa di QC, descrivendo la metodologia di analisi utilizzata ed i risultati. Infine si evidenzia che sempre ai sensi del Piano provinciale (art.27), risulta necessario individuare la viabilità storica urbana comprensiva degli slarghi e delle piazze, sulla scorta del primo catasto dello Stato nazionale;

- relativamente alle zone di interesse archeologico, individuate sulla Tav. QC.C1.03, si evidenzia che l'art.22 del PTCP vigente, al comma 2 dispone che i Comuni, in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici, tengano conto delle individuazioni presenti sulle tavole C1.f del medesimo Piano provinciale, provvedendo alla definizione della loro perimetrazione in accordo con la Soprintendenza Archeologica dell'Emilia Romagna; risulta pertanto necessario perimetrare le zone di interesse archeologico, individuate in modo puntiforme, secondo quanto disposto dal sopra citato articolo.

Inoltre:

- si predisponga un allegato che contenga una schedatura dei siti di interesse archeologico, sulla base dei contenuti dell'All.C1.3 (R) "Ricognizione e schedatura delle aree archeologiche" al QC del PTCP;
- si integri la Relazione illustrativa di QC, al fine di illustrare la metodologia di analisi e le fonti e di descrivere lo stato del patrimonio archeologico presente nel territorio comunale di Agazzano.

Si evidenzia infine che il PTCP vigente indirizza i Comuni alla elaborazione della "Carta delle potenzialità archeologiche" nell'ambito della predisposizione del PSC. Si valuti pertanto l'opportunità di predisporre tale carta secondo quanto dispone il comma 6 dell'art.22;

- relativamente alla viabilità panoramica individuata sulla Tav. QC. C1.03, si prende atto della volontà del Comune di recepire il tratto di viabilità panoramica così come individuato nel PTCP vigente; si ritiene comunque necessario integrare la Relazione illustrativa di QC, descrivendo la metodologia di analisi utilizzata al fine di verificare e documentare, così come prevede l'art.28 comma 1 del Piano provinciale, l'interesse paesaggistico del tratto suddetto.

32. Si valuti l'opportunità di procedere ad una ridefinizione del perimetro dei territori urbanizzati, in particolare del centro abitato di Agazzano, tenendo in considerazione delle espansioni edilizie che si sono attuate nel corso degli ultimi anni, approvata dalla G.C. nel 1993.

33. Nella tavola "**QC.C1.09 – INFRASTRUTTURE RETI TECNOLOGICHE**" occorre inserire anche le cabine di trasformazione della media tensione.

34. La tematica relativa al sistema della rete ciclabile (**C2.2**) risulta essere generalizzata a scala vasta. È pertanto necessario procedere ad un approfondimento dell'argomento scendendo alla scala comunale.

35. Nel capitolo "**IL SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ**" non sono state evidenziate le caratteristiche in termini di sicurezza, come peraltro evidenziato nella tav. **QC C.2.01**, (es. incroci pericolosi, fenomeni di dissesto del fondo stradale, ecc.). Occorre pertanto integrare la relazione illustrativa del QC.

36. Relativamente al sistema del **territorio rurale** si evidenzia quanto segue. Premesso che il QC contiene la Tav. QC.C3.02 – **ARTICOLAZIONE DELLA COMPONENTE PRODUTTIVA E PAESAGGISTICA DEL TERRITORIO RURALE** ma che nel capitolo **C3 "Territorio rurale"**, vengono riportati esclusivamente estratti del PTCP vigente, ma non sono descritte le analisi e gli approfondimenti effettuati relativamente all'uso e alle caratteristiche morfologiche, pedologiche e climatiche dei suoli in rapporto alla vocazione agricola, zootecnica, silvo-pastorale o forestale del territorio di Agazzano, è necessario procedere ad un'integrazione del documento in oggetto in riferimento a quanto in seguito esposto.

Il PTCP ha effettuato una prima individuazione degli ambiti del territorio rurale, demandando l'individuazione definitiva ai PSC che deve basarsi su approfondimenti e analisi delle specificità locali, secondo una metodologia analoga a quella utilizzata nel Piano provinciale e secondo le direttive di cui al comma 7 dell'art.56 "Definizione, obiettivi e articolazione del territorio rurale" e gli indirizzi di cui all'art.59 "Ambiti agricoli periurbani".

Nello specifico, nell'ambito del QC, si deve:

- sviluppare i contenuti delle tavole C3.2, denominata "Carta della capacità d'uso dei suoli ai fini agroforestali" e C3.3, denominata "Sintesi dell'uso del suolo" e C3.b denominata "Articolazione della componente periurbana del territorio rurale" allegate al QC del PTCP;
- approfondire alla scala comunale l'individuazione e l'analisi degli elementi componenti il sistema naturale, ambientale e paesaggistico di cui ai Titoli I, III e IV della Parte Seconda del PTCP, nonché degli elementi componenti il sistema storico-culturale di cui al Titolo II della parte seconda;
- individuare le aree agricole di particolare pregio dedicate alla produzione agricola di eccellenza, alle produzioni tipiche già valorizzate (zone a produzione certificata), comprese le produzioni con tecniche biologiche e le attività agrituristiche, e quelle suscettibili di valorizzazione futura e alla produzione rivolta alla filiera corta.

37. Relativamente alle unità di paesaggio, rappresentate sulla Tav. QC.C1.06 – Unità di paesaggio e illustrate nella Relazione

illustrativa (paragrafo C1.2.3), si evidenzia quanto segue:

- si ritiene necessario evidenziare, oltre alle subunità di paesaggio locale anche le n.3 Unità di paesaggio provinciali che caratterizzano il territorio comunale: Unità di paesaggio dell'alta pianura piacentina, Unità di paesaggio del margine appenninico orientale e Unità di paesaggio fluviale.
 - occorre rivedere il testo (contenuto nel paragrafo C1.2.3) "All'interno del territorio di Agazzano, in relazione al sistema insediativo presente, è stata individuata la Sub-unità locale del basso corso del Torrente Stirone." al fine di eliminare il refuso;
 - il PTCP al comma 2 dell'art.54, dispone che i Comuni provvedano ad acquisire le delimitazioni delle Unità di Paesaggio e delle Sub unità di rilevanza locale, presenti sulla Tav.T1 del Piano provinciale, facendole corrispondere ad elementi fisici riconoscibili sul territorio (si veda ad esempio, il confine tra la subunità di Montebolzone e quella dei rilievi collinari). Inoltre, sempre ai sensi del suddetto articolo, la pianificazione comunale, deve provvedere non solo ad approfondire la descrizione delle invarianti di paesaggio delle sub unità di rilevanza locale, contenute nell'allegato N6 del PTCP, ma anche ad individuare, sulla base dello stato dei luoghi e della vocazionalità dei territori (ad esempio territori caratterizzati dalla presenza di elementi vegetazionali di rilievo o territori ad alta vocazione produttiva agricola, etc.), gli elementi di criticità e i punti di forza che si differenziano da quelli riferiti alle Unità di paesaggio provinciali di appartenenza; ciò al fine di provvedere nell'ambito del PSC a:
 - articolare il grado di applicabilità, a livello locale, delle raccomandazioni proposte nell'allegato N6 del PTCP;
 - dettare le disposizioni finalizzate non solo al mantenimento ed al ripristino delle diverse componenti costitutive del paesaggio, ma anche ad una loro piena valorizzazione attraverso politiche attive di intervento.
- In adeguamento al PTCP, risulta pertanto necessario integrare gli elaborati di QC, ad esempio esplicitando, nel paragrafo **C.1.2.3**, attraverso approfondimenti ed analisi di dettaglio, le motivazioni che hanno portato all'introduzione di sub-unità di paesaggio locali, e affrontando la tematica relativa alla presenza di valori paesaggistici, quale peculiare rappresentazione della identità fisica, biologica, vegetazionale del territorio di Agazzano; eventuali modifiche che verranno apportate alla Tav. QC.C1.06, dovranno essere recepite anche sulla Tav.QC.C3.03 che riporta l'individuazione delle "Sub-unità di paesaggio di rilevanza locale.
38. Occorre verificare all'interno della tavola "**QC.C3.02 – ARTICOLAZIONE DELLA COMPONENTE PRODUTTIVA E PAESAGGISTICA DEL TERRITORIO RURALE**" la presenza di "aree bianche" prive di indicazioni in legenda. Nel caso in cui si tratti di un errore nella stesura della carta si proceda nella correzione dell'elaborato.
39. La relazione illustrativa del **QC** non rappresenta al suo interno alcuna valutazione e analisi sulle caratteristiche delle aziende agricole, in particolare in merito alla loro vocazione e specializzazione nella produzione di beni agro-alimentari di qualità. Tenendo in considerazione che fra gli obiettivi fissati dal Documento Preliminare vi è la "valorizzazione delle aziende agricole e incremento della loro multifunzionalità", occorre procedere ad un approfondimento della tematica sopra citata in modo da avallarne le scelte pianificatorie.
40. Relativamente al **censimento degli edifici in territorio rurale**, si rileva che nelle schede, oltre ad esplicitare se gli edifici censiti sono funzionali all'esercizio dell'attività agricola oppure no, e comunque il tipo di uso, sulla base dell'art.A-9 della L.R. 20/2000, si dovrà evidenziare se:
- Sono soggetti alle disposizioni di cui al D.Lgs. 42/2004, ovvero se presentano caratteristiche tali da essere riconosciuti come beni di interesse artistico, storico e architettonico;
 - sono di interesse storico, culturale e testimoniale non vincolati;
 - rimasti inalterati nel tempo, presentano caratteristiche tipologiche ben definite. Si può fare riferimento alla Carta Tematica contenuta nell'Appendice 2 dell'allegato C1.4 (R) al QC del PTCP vigente che rappresenta in sintesi la distribuzione delle principali tipologie insediative rurali sul territorio provinciale;
 - pur presentando ancora determinati caratteri tipologici, sono stati interessati da interventi irreversibili che ne hanno alterato irrimediabilmente le caratteristiche originarie ed immobili che non ricadono nella classificazione tipologica proposta ma che presentano comunque caratteristiche di testimonianza.
- Considerata la suddetta caratterizzazione degli edifici, potranno essere definiti gli interventi più idonei, rivalutando pertanto quelli indicati nell'elaborato QC.C3.03, in riferimento alle disposizioni di cui all'Art.A-9 della L.R.20/2000 e alla luce delle definizioni delle categorie di intervento di cui al D.P.R. 380/2001 e s.m. e i.. e alla L.R.15/2013.
41. Ogni scheda dovrà trovare riscontro, tramite specifica codifica, sulla Tav. QC.C3.03 che individua gli edifici esistenti in territorio rurale. Infine si evidenzia che risulta necessario completare il censimento, effettuando la schedatura di tutti gli edifici presenti nel territorio rurale, in quanto l'elaborato QC.C3.03 contiene una schedatura parziale.
42. All'interno dell'Art. 31 delle NTA del PSC al comma 3 viene sinteticamente esposta la gestione dell'edilizia residenziale sociale (ERS). La normativa provinciale prevede che il fabbisogno di alloggi sia indicato nel QC e commisurato su adeguate e specifiche analisi. Si propone di integrare nel PSC la seguente disposizione. "*La pianificazione nel POC di trasformazioni che devono garantire l'obiettivo della dotazione di alloggi da destinare all'edilizia residenziale sociale, è subordinata all'elaborazione di ulteriori analisi, rispetto a quelle contenute nel QC, allo scopo di definire la domanda di ERS e le modalità per il suo soddisfacimento sulla base di dati aggiornati.*".

D – SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE

43. Premesso che, ai sensi dell'art.19 della L.R.20/2000, il PSC contiene tra i propri elaborati, specifiche cartografie (PSC.T.04/T.05/T.06) rappresentanti l'assetto vincolistico, caratterizzabili, ai sensi del comma 3-bis del suddetto articolo (così come modificato dalla L.R.15/2013), come "**Tavola dei vincoli**", e considerato che gli elaborati cartografici del QC - SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE (QC.D.02, QC.D.03 e QC.D.04) contengono la medesima rappresentazione dei vincoli, al fine di evitare la duplicazione dei contenuti di Piano, si valuti la possibilità di eliminare le Tavole QC.D.02, QC.D.03 e QC.D.04, richiamando le tavole di PSC nel capitolo D.3 della Relazione illustrativa di QC. Le schede contenute nel suddetto

capitolo, dove per ciascun vincolo o prescrizione, sono indicati i riferimenti normativi, gli obiettivi e gli effetti, possono caratterizzarsi come **"Scheda dei vincoli"**, a corredo della **"Tavola dei vincoli"** prevista dal citato comma 3-bis e pertanto possono essere riportate in uno specifico elaborato di PSC, rivedendole ovviamente in base all'articolazione dei contenuti delle Tavole PSC.T.04/T.05/T.06, così come modificati ed integrati in riferimento alle successive e specifiche considerazioni e ai sensi dell'art.19 che dispone che nella scheda venga riportato per ciascun vincolo o prescrizione, l'indicazione sintetica del suo contenuto e dell'atto da cui deriva.

Nel caso vengano mantenute nel QC le Tavole QC.D.02, QC.D.03 e QC.D.04, e le schede, si provveda comunque alla loro modifica/integrazione in riferimento alle considerazioni sulle medesime tematiche formulate relativamente alle Tavole PSC.T.04/T.05/T.06 e a quanto segue:

- La tav. QC.D.2 è rappresentativa e illustrativa dei vincoli e delle tutele, definite dalla pianificazione sovraordinata. Rispetto all'assetto vegetazionale, tutelato ai sensi degli art. 8 e 9 del PTCP (e illustrato in tav. A2 del piano provinciale), e al vicolo boschivo (previsto dal D.lgs 42/04 e visualizzato nella tav. D3.2 del PTCP) è necessario che i due sistemi vengano visualizzati in maniera distinta in quanto individuati con metodologie e criteri differenti;
 - In coerenza con la tav. QC.D.2 che rappresenta gli "Ambiti di gestione ambientali del territorio" è necessario integrare la Relazione illustrativa con la relativa scheda dei vincoli/tutele; Premesso che l'analisi della pianificazione sovraordinata generale e di settore, contenuta nell'elaborato QC.R01 al capitolo D.3, deve essere sintetizzata al fine di evidenziare gli obiettivi e le azioni specifiche per il Comune di Agazzano, evitando di duplicare i contenuti degli strumenti vigenti, risulta necessario completare l'analisi con la trattazione di tutti gli strumenti di pianificazione territoriale, quali ad esempio:
 - Il Piano di tutela delle acque (PTA);
 - il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (PSR); articolato in 4 assi e 30 misure contenenti le diverse opportunità per il mondo agricolo, agroalimentare e rurale;
 - il Piano Energetico Regionale – 2° Piano Attuativo 2011-2013 (PER);
 - il Piano Regionale Gestione Rifiuti (PRGR) i cui la Regione ha recentemente approvato il Documento preliminare con D.G.R. n. 325 del 25/03/2013;
 - il Piano Regionale Integrato per la Qualità dell'Aria (PAIR 2020), di cui la Regione ha recentemente approvato il Documento preliminare con D.G.R. n. 949 del 8/07/2013.
44. Nella Relazione illustrativa, non è stato riportato il "Piano Intercomunale di Protezione Civile" approvato dall'Amministrazione Comunale. Tale piano dovrà essere inserito fra gli Allegati che comporranno il PSC.

PIANO STRUTTURALE COMUNALE

SISTEMA ECONOMICO E SOCIALE

45. Dalla lettura del documento emergono due dati che appaiono in contrasto tra loro. Nel paragrafo relativo agli "Scenari demografici" si citano 349 nuovi abitanti previsti alla soglia temporale del 2030, mentre nel successivo "Dimensionamento del Piano" si fa riferimento a 1072 nuovi abitanti teorici. Sulla base di quanto prodotto ed evidenziato nel QC, si ritiene che la capacità edificatoria relativa a 1072 abitanti teorici sia sovradimensionata, benché faccia riferimento a valori residuali contenuti nel precedente strumento urbanistico. Sulla base delle analisi svolte e dei dati contenuti, si ritiene opportuno omogeneizzare i dati sul dimensionamento del Piano.

MACRO CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE (URBANIZZATO – URBANIZZABILE – RURALE)

46. Il **Territorio urbanizzato** definito dalla Legge regionale, "comprende tutte le aree effettivamente edificate o in costruzione e i lotti interclusi". Non si considerano facenti parte del territorio urbanizzato gli edifici singoli o in piccoli agglomerati isolati ancorché non più funzionali all'attività agricola (art.56 comma 2 del PTCP) e comunque: gli insediamenti produttivi, gli impianti tecnici, i cimiteri, gli impianti di distribuzione di carburanti ed i relativi servizi accessori, se isolati in ambiente extraurbano; le aree attrezzate per attività ricreative o sportive in ambiente extraurbano comportanti una quota modesta di edificazione o impermeabilizzazione del suolo. Sulla base di quanto sopra descritto è necessario procedere alla revisione dei territori urbanizzati riportati nella tavola **PSC.T02**, stralciando i piccoli nuclei sparsi (es: San Pietro, Guademago, ecc.) e mantenendo quelli definiti dall'ISTAT (centri abitati: Agazzano, Casaleggio, Sarturano e Tavernago; nuclei abitati: Cà dei Paveri, Castano, Monteraschino e Rivasso).

SISTEMA INSEDIATIVO STORICO URBANO E RURALE - CENTRI STORICI

47. Relativamente al **sistema insediativo storico**, premesso che le "Zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale" (di cui all'art.A-8 e A-9 della L.R.20/2000 e all'art.25 del PTCP) sono rappresentati sulla Tav. PSC.T06, risulta necessario individuare sulla Tavola PSC.T03, in riferimento alle modifiche al Quadro Conoscitivo e secondo le disposizioni di cui all'art. A-7 della L.R.20/2000 e all'art. 24 delle Norme del PTCP vigente, oltre ai "Centri storici", anche le **"zone urbane storiche"** che hanno mantenuto la riconoscibilità della loro struttura insediativa e della stratificazione dei processi della loro formazione (patrimonio edilizio, rete viaria, spazi ineditati e altri manufatti storici) e/o le **"strutture insediative storiche non urbane"**, costituite da tessuti o nuclei edificati di antica formazione nonché dalle aree che ne costituiscono l'integrazione storico-ambientale e paesaggistica; le suddette zone devono essere assoggettate alla disciplina di cui

all'art.32 "Centri storici".

Si integri la Relazione illustrativa di PSC in riferimento alle modifiche da verranno effettuate alla cartografia.

48. Art.32 Centri storici

Si provveda ad integrare i comma 1, riportando le definizioni degli ambiti storici individuati in riferimento alle modifiche da effettuare alla Tavola PSC.T03, ossia, oltre ai "centri storici", anche le "zone urbane storiche" e/o le "strutture insediative storiche non urbane" e ad inserire nel testo il riferimento alla medesima tavola.

Premesso che la disciplina non deve riprodurre gli apparati normativi vigenti, ma richiamarne le disposizioni senza riportarne i contenuti e, in riferimento alle stesse, elaborare una specifica disciplina di livello comunale, si riformulino i commi 2, 3 e 4, richiamando le disposizioni di cui all'art.A-7 della L.R.20/2000 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.24 del PTCP.

Il comma 6 afferma: "Compete al RUE la disciplina particolareggiata dei Centri storici, in coerenza con le prescrizioni, le direttive e gli indirizzi del PSC"; considerato che le disposizioni normative non vengono definite come prescrizioni, direttive e indirizzi, la disciplina risulta di difficile attuazione; si provveda pertanto ad eliminare tale incongruenza.

Risulta inoltre necessario integrare l'articolo al fine di fare salve le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004 relativamente ai beni tutelati da specifico decreto di vincolo o *ope legis*.

AMBITI URBANI CONSOLIDATI

49. Dopo aver proceduto alla revisione dei territori urbanizzati e allo stralcio di quelli in esubero, si proceda alla ridefinizione degli **Ambiti consolidati** nella tavola **PSC.T03**.

50. Nella tavola **PSC.T03** è necessario indicare con un tratteggio e riportarlo in legenda, il perimetro del territorio urbanizzato, fondamentale per l'individuazione e classificazione degli ambiti urbani consolidati.

51. Art.33 Ambiti urbani consolidati

Occorre riportare all'interno del testo normativo gli elaborati di piano (tavole, schede, ecc.) di riferimento.

52. Nella tabella "**Capacità edificatoria introdotta con il PSC**" presente a pag.43 della Relazione illustrativa (**PSC.R01**), occorre correggere il numero di abitanti teorici relativo alle Zone residenziali a bassa densità B4, passando da 3 a 9. Di conseguenza è necessario rivedere il valore della "**Capacità edificatoria totale**" che sale a 1077 abitanti teorici.

AMBITI DA RIQUALIFICARE

53. Art.34 Ambiti da riqualificare

I comma 4 e 5 del presente articolo contrastano con quanto previsto dall'Art. A-11, comma 3, e Art. 30 della L.R. 20/2000. Occorre procedere alla ridefinizione della norma, in quanto le aree di intervento, le destinazioni d'uso ammissibili, gli indici edilizi, ecc. debbono essere previsti all'interno del POC e non del RUE.

Il comma 5 del presente articolo deve essere modificato sulla base di quanto dispone l'art. 5 della L.R. 31/2002 ("Attività edilizie in aree parzialmente edificate").

I NUOVI INSEDIAMENTI URBANI

54. Art.35 Ambiti per i nuovi insediamenti

Il comma 5 del presente articolo deve essere modificato sulla base di quanto dispone l'art. 5 della L.R. 31/2002 ("Attività edilizie in aree parzialmente edificate").

55. All'interno delle norme di Piano è necessario inserire un articolo che tratti la tematica dell'edilizia residenziale sociale (ERS) e non un singolo comma (vedi art. 31 del PSC), nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. 20/2000.

Nella formulazione della norma, il Comune tenga presente che l'art. A-6bis, comma2, della L.R. 20/2000, consente ai comuni montani con popolazione inferiore a 5000 abitanti, di applicare la quota del 10% di alloggi di ERS riferita al dimensionamento complessivo dei nuovi insediamenti residenziali previsti (e non alle aree come riportato nel comma 3 dell'Art. 31 del PSC), motivando tale scelta.

Occorre procedere anche all'eventuale revisione dei contenuti relativi alle "Schede degli ambiti territoriali" allegate alle NTA.

56. Si osserva che l'attuazione degli interventi per le nuove aree di trasformazione devono essere subordinate alla formazione di un PUA, inserito all'interno del POC. Occorre, pertanto integrare le schede d'ambito con la seguente espressione: "L'attuazione degli interventi è subordinata alla formazione di un PUA **inserito nel POC**".

AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE - COMMERCIO

57. Si prende atto dell'analisi effettuata all'interno degli elaborati del Piano (paragrafi "Obiettivi" e "Ipotesi di lavoro" della Relazione illustrativa PSC.R01) per il settore delle attività commerciali e si fa presente che la normativa di settore sul commercio al dettaglio (D.Lgs. 114/1998, L.R. 14/1999, Atti di Indirizzo C.R. n. 1253/1999 e C.R. n. 1410/2000) ha stabilito

che negli elaborati costitutivi degli strumenti urbanistici di livello comunale di cui alla L.R. 20/2000 gli specifici contenuti debbano essere articolati come segue.

Nel PSC occorre:

- definire la programmazione operativa a livello comunale (con particolare riferimento alla localizzazione delle aree idonee per l'insediamento di esercizi commerciali -a livello testuale e/o cartografico-), la verifica di compatibilità delle previsioni in relazione al dimensionamento della funzione commerciale, la previsione di strumenti per l'attuazione graduale delle previsioni del Piano, mettendo in relazione obiettivi, requisiti prestazionali e livello di dotazioni esistenti e previste;
- disciplinare le medie strutture di vendita (medio-piccole e medio-grandi, suddivise per settore merceologico: alimentare e non alimentare), in coerenza con i contenuti del PTCP vigente;
- formulare norme relative al possibile insediamento delle attività commerciali;
- nel POC, lo strumento operativo di attuazione della pianificazione, è necessario inserire una quota delle previsioni commerciali del PSC, sulla base delle disposizioni del PTCP e di una valutazione dell'efficacia e della coerenza dell'attuazione delle previsioni rispetto al quadro strategico delle trasformazioni del territorio contenuto nel PSC stesso; nella sostanza, esso contiene la formulazione del programma di attuazione delle previsioni e le relative possibilità edificatorie;
- nel RUE sono illustrati i criteri relativi alle scelte autorizzative e gli elementi di indirizzo progettuale (indicazioni e requisiti), come ad esempio la disciplina degli standard urbanistici, dei parcheggi pertinenziali, delle aree per il carico-scarico merci e dell'accessibilità alle strutture di vendita da parte dell'utenza.

Con riferimento all'analisi della rete distributiva esistente, si ritiene opportuno completare la trattazione, già svolta dal punto di vista grafico, con un'illustrazione di tipo testuale.

Per quanto concerne gli aspetti progettuali, si rammenta che le recenti modifiche apportate alla normativa sul commercio al dettaglio in sede fissa di livello comunitario, nazionale e regionale, come la L.R. 7/2014, sono in generale finalizzate alla liberalizzazione del settore. In base a tali recenti modifiche costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale, "la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso quello urbano, e dei beni culturali."

Le scelte comunali (con particolare riferimento all'ambito SN 01 – Ambito di riqualificazione Ex Consorzio Agrario / Via Roma) devono, pertanto, essere tradotte negli elaborati di PSC in oggettive condizioni di tipo urbanistico, ambientale, paesaggistico o legate alla salvaguardia e/o tutela dell'assetto esistente (anche della rete distributiva), ecc., che rendano potenzialmente inidonee alcune porzioni del territorio comunale all'insediamento di alcune tipologie di strutture di vendita.

TERRITORIO RURALE

AREE DI VALORE NATURALE E AMBIENTALE

58. Sebbene nel Quadro Conoscitivo (QC. R01 Allegato - Relazione illustrativa del quadro conoscitivo Sistema naturale e ambientale) vengano definiti obiettivi e ipotesi di misure normative, gestionali e di attuazione per gli elementi della rete ecologica locale (come previsto dall'applicazione delle "Linee guida per la costruzione della rete ecologica", APPROVATO con atto C.P. n.10 del 25 marzo 2013), il PSC non ne tiene pienamente conto. E' pertanto necessario rivedere gli elaborati di PSC (NTA, Relazione, tavola PSC T04 Rete ecologica) rendendo più stringente l'attuazione della Rete ecologica locale. Si rimanda inoltre alle riserve più di dettaglio n.63 e 64.
59. La Relazione illustrativa (**PSC.R01**) di PSC deve illustrare, anche se più in sintesi rispetto al QC, gli obiettivi, le strategie le azioni gestionali necessarie per realizzare e tutelare, attraverso le NTA e gli strumenti attuativi del PSC, la Rete Ecologia Locale.
60. L'art. 30 "**Rete ecologica**" delle NTA deve essere modificato:
 - richiamando, e non riproducendo testualmente i commi 1,(obiettivi), 6, 8 9 dell'art. 67 del PTCP (principio di non duplicazione),
 - dettagliando gli obiettivi specifici della rete ecologia locale, i meccanismi di perequazione e in generale di attuazione/potenziamento,
 - integrando le indicazioni gestionali rispetto alle *stepping stone* e agli elementi di connettività diffusa,
 - specificando il significato pianificatorio della fascia relativa alla direttrice critica individuata in tav. PSC. T04 "Rete ecologica" (area di sviluppo prioritario per il potenziamento della connettività diffusa) e le linee gestionali relative alle varie tipologie di *stepping stone*.
61. L'art. 43 "**Risorse naturali, ambientali, paesaggistiche e storico-culturali e limiti alla trasformazione**" delle NTA richiama la tav. **PSC.T05** che raffigura la aree destinate a progetti di tutela, recupero e valorizzazione e le aree progetto, senza però richiamare l'art. 53 del PTCP, ne tanto meno disciplinare gli indirizzi in esso contenuti; è pertanto necessario rivedere l'articolazione normativa, anche in relazione all'impostazione delle schede dei vincoli di cui alla riserva disciplinando gli indirizzi di cui all'art. 53 del PTCP.
62. L'art. 43 "**Risorse naturali, ambientali, paesaggistiche e storico-culturali e limiti alla trasformazione**" delle NTA richiama la tav. **PSC.T05** che raffigura la "aree forestali e boschive" e "esemplari arborei singoli, in gruppi isolati o in filari meritevoli di tutela ed elementi lineari" di cui agli articoli 8 e 9 del PTCP senza però le prescrizioni contenute nei citati articoli del PTCP ne tanto meno la disciplina degli indirizzi e delle direttive in esso contenuti; è pertanto necessario rivedere l'articolazione normativa, anche in relazione all'impostazione delle schede dei vincoli di cui alla riserva
63. Tav. **PSC.T05** Tavola dei vincoli - Tutele e vincoli ambientali

L'art. 10 del PTPR prevede che l'assetto vegetazionale e boschivo venga perimetrato sulle sezioni in scala 1:10.000 della carta tecnica regionale; è pertanto necessario adeguare la scala o la base cartografica CTR di restituzione dell'elaborato di PSC (PSC.T05 Tavola dei vincoli - Tutele e vincoli ambientali) che rappresenta l'assetto forestale e boschivo, per consentire un'adeguata e efficace applicazione della norma di tutela. Inoltre come indicato e motivato nella riserva relativa la quadro conoscitivo nella tavola deve essere assunto l'assetto vegetazionale (sistema boschivo e elementi lineari) contenuta nelle tavole A2 del PTCP, senza modifiche

TERRITORIO RURALE: AMBITI AD ALTA VOCAZIONE PRODUTTIVA AGRICOLA E AMBITI AGRICOLI DI RILIEVO PAESAGGISTICO

64. L'individuazione degli ambiti del territorio rurale effettuata sulla Tav. PSC.T03 deve basarsi su approfondimenti e analisi delle specificità locali, secondo una metodologia analoga a quella utilizzata nel PTCP e secondo le direttive di cui al comma 7 dell'art.56 "Definizione, obiettivi e articolazione del territorio rurale" e gli indirizzi di cui all'art.59 "Ambiti agricoli periurbani" e solo motivandolo, può essere differente da quella presente nel Piano provinciale. Nella Tav. PSC.T03 sono stati definiti gli ambiti del territorio rurale in modo difforme dal PTCP (individuazione degli *Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico*) e senza apportare motivazioni, non essendo infatti presenti elaborati di analisi a supporto delle perimetrazioni. Richiamando quanto evidenziato relativamente al QC, alla luce degli obiettivi di Piano indicati nella Relazione illustrativa (paragrafo 2.3), si provveda eventualmente ad integrare/modificare la suddetta Tavola, esplicitando nella Relazione illustrativa di PSC la metodologia utilizzata al fine di definire tali ambiti del territorio rurale.
65. Per quanto riguarda la **disciplina normativa del territorio rurale**, ossia gli **articoli 23, 25, 26 e 27**,
- premesso che la disciplina non deve riprodurre gli apparati normativi vigenti, ma richiamarne le disposizioni senza riportarne i contenuti e, in riferimento alle stesse, elaborare una specifica disciplina di livello comunale,
 - considerate alcune incongruenze presenti rispetto al PTCP e alla L.R.20/2000 e il non recepimento di tutte le specifiche disposizioni, risulta necessario rivedere il contenuto degli articoli sopracitati, in conformità a quanto stabilito dagli artt. A-16, A-18, A-19 e A-21 della L.R.20/2000 ed in coerenza con quanto previsto dagli artt.56, 57, 58, 61 e 62 delle Norme del PTCP,
- si evidenzia quanto segue:
- risulta necessario richiamare nella disciplina la Tav. PSC.T03 che individua gli ambiti del territorio rurale;
 - risulta necessario rivedere, nella disciplina, i compiti assegnati al POC e al RUE, sulla base della L.R. 20/2000 e s.m.i e del PTCP;
 - si inseriscano nelle disposizioni, i riferimenti alle norme sulla tutela delle risorse naturali, ambientali, paesaggistiche e storico-culturali;
 - si riarticoli la disciplina in modo che risulti chiaramente quali interventi edilizi sono ammessi per funzioni connesse e non connesse all'attività agricola, sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 61 e 62 del PTCP e all'Art.A-21 della L.R.20/2000 e del censimento degli edifici in territorio rurale contenuto nel QC;
 - nell'art.23 risulta necessario riformulare il testo normativo in conformità a quanto stabilito dall'art. A-16 della L.R.20/2000 ed in coerenza con quanto previsto dall'art.56 delle Norme del PTCP, al fine di inserire disposizioni generali relative alla definizione, agli obiettivi e all'articolazione del territorio rurale, rimandando ai successivi articoli 27 e 28, le disposizioni relative agli interventi edilizi;
 - negli artt.27 e 28, al comma 3, laddove si afferma: "...fondate su adeguate analisi, effettuate nel Quadro Conoscitivo..."; è necessario esplicitare quali sono gli elaborati contenenti tale analisi;

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'

66. I **Nodi critici da riqualificare e razionalizzare** indicati nella legenda della tavola **PSC.T01** non sono presenti in cartografia. È necessario procedere al loro inserimento. Richiamando quanto evidenziato relativamente al QC, alla luce degli obiettivi di Piano indicati nella Relazione illustrativa (paragrafo 2.3), si provveda eventualmente ad integrare/modificare la suddetta Tavola, esplicitando nella Relazione illustrativa di PSC la metodologia utilizzata al fine di definire tali ambiti del territorio rurale.
67. I **Nodi viabilistici da riqualificare** indicati nella legenda della tavola **PSC.T03** non sono presenti in cartografia. È necessario procedere al loro inserimento.
68. All'interno della tavola **PSC.T07** si ritiene opportuno integrare le **Infrastrutture per la mobilità** inserendo anche il sistema (seppur ridotto a livello comunale) di parcheggi di scambio nonché il tracciato della rete ciclabile presente sul territorio, così come, previsto dall'art.A-5, comma 5 della L.R. 20/2000.
69. Sulla base di quanto previsto dall'Art. A-5, comma 6, si ritiene maggiormente corretto utilizzare la terminologia di **Territorio urbanizzato** anziché quella di **Centro abitato**. Pertanto si proceda alla sostituzione della definizione presente nella tavola **PSC.T07**.
70. **Art.37 Viabilità e infrastrutture per la mobilità**
Si ritiene necessario procedere ad un approfondimento del presente articolo relativo alle fasce di rispetto stradale. A tal fine si richiamano le prescrizioni e limitazioni previste dal D.Lgs n. 285 del 30 aprile 1992 (artt. 14-18) e dal DPR n. 495 del 16

dicembre 1992 (artt. 26-28). In particolare, fuori del centro abitato, per le nuove costruzioni, le ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o gli ampliamenti fronteggianti le strade, valgono le distanze minime stabilite dall'Art. 26, comma 3, del Dpr n. 495 del 16 dicembre 1992.

71. Art.38 Rete ciclabile e pedonale

Per quanto concerne la realizzazione di nuove infrastrutture ciclopedonali o ampliamenti delle ciclovie esistenti che necessitano di apposizione di vincolo espropriativo o di asservimento è necessario che tali previsioni siano attuate attraverso il POC e pertanto, occorre procedere alla modifica del presente articolo.

INFRASTRUTTURE PER L'URBANIZZAZIONE

72. Art.39 Impianti tecnologici

Occorre integrare il presente specificando quali sono gli impianti tecnologici che rientrano in tale definizione e le relative norme di riferimento nazionale e di settore.

73. Il PSC deve normare la fascia di rispetto cimiteriale (Regio decreto n. 1265 del 1934, come modificato dall'Art. 28, "Edificabilità delle zone limitrofe ad aree cimiteriali", della L. n. 166 del 1 agosto 2002 ; L.R. n. 19 del 29 luglio 2004 "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria") all'interno delle quali sono consentite trasformazioni insediative che devono essere disciplinate dal RUE.

ATTREZZATURE E SPAZI COLLETTIVI

74. Art.40 Fabbisogno di attrezzature e spazi collettivi

All'interno della Relazione illustrativa del Piano è presente un capitolo dedicato al "bilancio dei servizi". Occorre, pertanto, integrare il comma 1 del presente articolo con l'indicazione dell'elaborato di riferimento.

75. I **Campi da golf (esistente e di progetto)** indicati nella legenda della tavola **PSC.T01** non sono presenti in cartografia. È necessario procedere al loro inserimento.

76. Nella tavola **PSC.T01** si sono differenziati alcuni elementi tematici in esistenti e di progetto (es: rete elettrica, campo da golf). Per migliorare la lettura della parte grafica, si valuti l'opportunità di suddividere il graficismo **dell'ippovia** in: esistente e di progetto.

77. La legge regionale 20/2000 suddivide le **Attrezzature e spazi collettivi/dotazioni ecologiche ambientali** in due articoli di riferimento (A-24 e A-25), come peraltro citati nella stessa legenda della tavola **PSC.T03**. È pertanto evidente l'intenzione di tenere separate e distinte le due categorie di "dotazioni" e che per tale motivo è necessario suddividere anche nella tavola sopra citata.

78. Si rileva la necessità di caratterizzare i "Campi da golf", individuati sulla Tav. **PSC.T03** in territorio rurale, come "**Attrezzature private ricreative-sportive**" da associare alle "Attrezzature e spazi collettivi" (Art. A-24, comma 2, lett. f)), definendo specifici ambiti, e predisponendo nel PSC una scheda d'ambito per quello di progetto.

DOTAZIONI ECOLOGICHE AMBIENTALI

79. Art.41 Dotazioni ecologiche e ambientali

L'articolo deve essere integrato, precisando quali saranno i contenuti del POC e quelli previsti dal RUE.

80. Art.47 Obiettivi di miglioramento della qualità dell'aria e del clima acustico

Si osserva che l'inquinamento atmosferico e quello acustico fanno riferimento a due piani di settore ben precisi: il "Piano Aria – PAIR 2020" (adottato con delibera n. 1180 del 21/7/2014) e la L.R. n.15/2001 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" con le relative direttive applicative. Per tale motivo è opportuno suddividere i temi sopra citati in due articoli separati ed è altresì necessario integrarli inserendo i criteri, gli indirizzi e le azioni volte all'attuazione della normativa.

81. Art.49 Disciplina della riduzione dell'inquinamento luminoso

Si fa presente che la Regione, per quanto concerne l'inquinamento luminoso, ha introdotto recentemente la Direttiva applicativa di cui alla DGR. 1732 del 12/11/2015 (BUR n.299 del 20/11/2015). E', pertanto, necessario procedere all'aggiornamento dell'articolo, tenendo in considerazione di quanto disposto dall'art.4 del sopraindicato DGR, nel quale vengono stabilite quali sono le funzioni spettanti ai Comuni.

Inoltre non spetta al POC la definizione delle caratteristiche degli impianti illuminanti, ma al RUE. Si proceda alla ridefinizione del presente articolo.

82. Art.50 Obiettivi di riduzione dell'esposizione a emissioni elettromagnetiche

All'interno del testo della norma, occorre riportare la relativa norma di riferimento regionale, ovvero la legge regionale n.30/2000 e s.m.i. "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico".

83. Si ritiene necessario integrare le NTA con un articolo che normi la "sostenibilità energetica"; in particolare il RUE, il POC ed i piani attuativi, ognuno per i propri ambiti di competenza, dovranno sviluppare politiche, azioni ed adeguati impianti normativi a sostegno dello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, ai fini della sostenibilità ambientale delle

trasformazioni urbanistiche, che siano esse di natura residenziale o produttiva, nonché favorire l'ammmodernamento delle dotazioni impiantistiche ad uso civile ai fini del concorso al risparmio energetico e l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Infine, il RUE, il POC e i piani attuativi, secondo le rispettive competenze, dovranno rispettare le disposizioni di cui all'Art. 99 del PTCP in materia di risparmio energetico, uso razionale dell'energia e sviluppo delle fonti rinnovabili fermo restando quanto stabilito dalla DAL 28/2010 e dalla DAL 51/2011 e le inerenti Direttive regionali.

TAVOLA DEI VINCOLI E SCHEDA DEI VINCOLI

84. La scheda relativa ai **Progetti di tutela, recupero e valorizzazione** riporta erroneamente al suo interno analisi e indicazioni relative ad un altro territorio comunale (Sarmato). Si proceda, pertanto, alla sua completa revisione e correzione.
85. Nella scheda relativa alla **Fascia di rispetto della rete stradale** occorre evitare opere di mera copiatura della norma; in particolare riportando vincoli su tipologie di infrastrutture non presenti sul territorio comunale, quali: autostrade (Tipo A) e strade extraurbane principali (Tipo B). Si proceda alla revisione della scheda.
86. Si riprende la riserva n. 2 di carattere generale per ribadire che le schede relative alle **TUTELE E VINCOLI AMBIENTALI** non devono rappresentare una mera opera di copiatura delle norme tecniche di attuazione o degli articoli di legge, ma devono essere inserite nel contesto territoriale in esame. Per tale motivo occorre procedere alla revisione delle sopraccitate schede.

AMBITI ED ELEMENTI CARATTERIZZATI DA RISORSE VULNERABILI

87. Il comune di Agazzano rientra per gran parte del suo territorio nel sistema della collina, così come riportato nella cartografia A1.4 del PTCP. È necessario, pertanto, inserire nella tavola **PSC.T05 il Sistema dei crinali e della collina (art.6 del PTCP)**, fra le tutele ambientali e paesaggistiche.
88. **Art.47 Obiettivi di miglioramento della qualità dell'aria e del clima acustico**
Il Comune valuti, eventualmente integrando l'articolo, quali azioni il piano intende mettere in campo per raggiungere l'obiettivo della riduzione dell'inquinamento atmosferico e del miglioramento della qualità dell'aria, attraverso il contenimento e la riduzione delle emissioni inquinanti sia puntuali che diffuse.
89. Occorre procedere alla stesura, all'interno dell'elaborato **NTA.01**, di una norma di riferimento relativa al **Sistema della Collina**, così come disposto dall'art.6 del PTCP.

AREE DI VALORE NATURALE ED AMBIENTALE

90. **Art.44 Unità di Paesaggio**
Relativamente alle unità di paesaggio si evidenzia che, ai sensi dell'art.54 comma 4 e 5 del PTCP 2007, la pianificazione comunale, deve provvedere non solo ad approfondire la descrizione delle invarianti di paesaggio delle sub unità di rilevanza locale, ma anche ad individuare gli elementi di criticità e i punti di forza che si differenziano da quelli riferiti all'Unità di paesaggio provinciali di appartenenza. Ciò al fine di provvedere nell'ambito del PSC a:
 - articolare il grado di applicabilità, a livello locale, delle raccomandazioni proposte nell'allegato N6 del PTCP 2007;
 - dettare le disposizioni finalizzate non solo al mantenimento ed al ripristino delle diverse componenti costitutive del paesaggio, ma anche ad una loro piena valorizzazione attraverso politiche attive di intervento.
 - In adeguamento al PTCP 2007, risulta pertanto necessario integrare la presente Norma al fine di recepire le suddette disposizioni.

AMBITI ED ELEMENTI DI VALORE STORICO-TESTIMONIALE

91. La **Viabilità panoramica** indicata nella legenda della tavola **PSC.T01** non pare presente in cartografia. È necessario procedere al loro inserimento o ad una maggiore evidenziazione.
92. Si evidenzia che il PTCP 2007 indirizza i Comuni all'elaborazione della "Carta delle potenzialità archeologiche" nell'ambito della stesura del PSC. Si valuti pertanto l'opportunità di predisporre tale carta secondo quanto disposto dall'art.22, comma 6 del PTCP 2007.
93. Le NTA devono essere integrate con un articolo che disciplini i beni tutelati "ope legis".

VINCOLI ANTROPICI E INFRASTRUTTURALI

94. Occorre integrare le presenti Norme con un articolo che disciplini la localizzazione degli impianti per la gestione dei rifiuti.

95. Vista la presenza sul territorio comunale di aree agricole di particolare pregio, si valuti l'opportunità di procedere all'individuazione cartografica degli areali nei quali introdurre il divieto assoluto di localizzazione di ogni tipo d'impianto di gestione dei rifiuti, così come previsto dall'art.50, comma 2 e 4 del PTCP 2007.

ASSETTO GEOLOGICO AMBIENTALE E SISMICO

96. Nel capitolo "SISTEMA IDROGRAFICO" della relazione Illustrativa devono essere prese in considerazione le zone I1 e I2 individuate su tutti i tratti fluviali di integrazione individuati nella Tav. A1 del PTCP, secondo quanto disposto dall'art. 14 delle Norme del PTCP; tali zone dovranno trovare riscontro anche in cartografia.
97. In merito alla campagna di rilievi eseguiti in seno alla stesura del PSC (marzo 2015) risulta opportuno fornire una adeguata documentazione descrittiva dei singoli dissesti rilevati contenete indicazioni in merito alla tipologia, alle caratteristiche geologiche e geomorfologiche ed alla descrizione degli stessi.
98. Occorre rivedere l'elaborazione della Tavola del reticolo Idrico QC.E.06 in quanto risulta di difficile lettura; in particolare in merito al reticolo idrografico minore la simbologia proposta risulta di fatto illeggibile. Si richiede di rielaborare anche la rappresentazione cartografica relativa alla Direttiva Alluvioni in quanto quella proposta risulta illeggibile.
99. Con DGR n° 2193 del 21/12/2015 (pubblicata sul BUR n° 4, parte II, del 8/01/2016 e già efficace da tale data) la Regione Emilia-Romagna ha provveduto ad una revisione generale della direttiva DAL n° 112/2007 relativa agli indirizzi per gli studi sismici da condurre nell'ambito della pianificazione urbanistica su cui si basa il parere provinciale previsto dall'art. 5 della L.R. 19/2008. Tale atto deve essere osservato per l'approvazione degli atti di programmazione territoriale e di pianificazione territoriale ed urbanistica, fatta salva la possibilità, per gli atti di programmazione e pianificazione già adottati alla data di pubblicazione della sopracitata deliberazione, di concludere il procedimento di approvazione in conformità al testo previgente. Si richiede quindi di esplicitare la scelta effettuata dal Comune. Nel caso in cui il Comune decida di applicare la "nuova" normativa lo studio sismico contenuto nel PSC dovrà essere adeguato ai contenuti della DAL 2193 del 21/12/2016.
100. Le schede contenute nell'Allegato 1 dovranno essere integrate con un livello di approfondimento tecnico comunque sufficiente a stabilire l'edificabilità di massima senza ulteriori rinvii a tempi successivi. Inoltre per ogni area occorre esplicitare l'idoneità o meno della stessa alla trasformazione prevista.
101. Occorre inserire nella Tavola QC.E.11 anche le aree a rischio di dissesto potenziale così come rappresentati nella rispettiva Tavola QC.E.04. Le aree individuate come dissesti potenziali dovranno trovare riscontro anche nelle Norme Geologiche di Attuazione contenute nel RUE prevedendo un sistema di tutela coerente, e comunque non inferiore, a quello contenuto nelle NTA del PTCP.

PSC - PARERE SISMICO ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008:

Parere sismico favorevole.

VALSAT

Capitolo 3

Come specificato dalla Regione Emilia Romagna con la nota avente ad oggetto "Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020). Prime indicazioni sulle modalità di applicazione degli articoli 8, comma 1 e 20, comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) della proposta di Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 1180 del 221 luglio 2014", trasmessa via PEC con Prot. reg. le PG/2014/448295 del 25.11.2014, per consentire le valutazioni di qualità dell'aria il proponente il Piano o programma ha l'obbligo di presentare, all'interno degli elaborati già previsti per la VAS, una relazione relativa alle conseguenze in termini di emissioni per gli inquinanti PM10 e NOx, derivanti dall'attuazione del piano o programma stesso (cfr. art. 20, comma 4 NTA PAIR 2020) La valutazione degli effetti degli interventi sulla qualità dell'aria comprende tutte le misure idonee a compensare e/o mitigare l'effetto delle emissioni introdotte.

Capitolo 5 e Capitolo 8

In corrispondenza del secondo capoverso del capitolo 5 è presente un riferimento all'Allegato 1 alla ValSAT Preventiva "Tabella Sistema obiettivi/strategie", mentre al terzo capoverso del Capitolo 8 esiste un riferimento all'Allegato 2 alla ValSAT Preliminare "Valutazioni preventive sulle ipotesi di trasformazione". Non è chiaro se i contenuti degli Allegati alla ValSAT preliminare siano stati inclusi all'interno del Rapporto ambientale del PSC adottato. Se così fosse, in considerazione del fatto che gli elaborati del DP del PSC vengono a tutti gli effetti sostituiti da quelli del Piano adottato, si suggerisce di integrare la documentazione di ValSAT esaminata con gli approfondimenti e le valutazioni effettuate nella precedente fase di elaborazione del Piano (ValSAT preliminare), al fine di non perdere importanti elementi di valutazione.

Capitolo 6. Valutazione di obiettivi e linee di azione del PSC

Paragrafo 6.1

Occorre coordinare il contenuto del paragrafo riferito alla Relazione del PTCP 2007 vigente con quelli riportati nell'elaborato provinciale alla pag. 106.

Paragrafo 6.2

Inoltre, occorre provvedere alla correzione dei seguenti errori materiali:

la denominazione del paragrafo "Verifica di coerenza interna", sostituendo il codice identificativo "6.1" con il progressivo "6.2"; il rinvio al capitolo 10 del Rapporto ambientale, in luogo di quello al capitolo 9.

Capitolo 8

Come rilevato nell'ambito delle valutazioni finali sul DP del PSC, è necessario che il Piano Strutturale Comunale adottato sia assoggettato a tutte le fasi del processo di valutazione, condotto mediante lo sviluppo delle attività definite nel percorso metodologico di

cui al Paragrafo 1.2 ed in coerenza con quanto disposto all'art. 98 delle Norme del PTCP. Si ritiene necessario, quindi, approfondire a livello locale la fase di definizione e valutazione delle alternative di Piano che, nel documento adottato, sembra non avere la necessaria evidenza, non riuscendo a svolgere in modo efficace il necessario ruolo di orientamento delle scelte di Piano.

Tale attività potrà essere effettuata, ad esempio, a partire dalla tavola PSC.V03 - "Condizionamenti alla trasformazione in relazione agli elementi di interesse naturalistico-ambientale", della quale comunque va chiarito il ruolo all'interno del processo valutativo di Piano.

Capitolo 11

Occorre perfezionare la compilazione della tabella descrittiva degli indicatori definiti per il monitoraggio del PSC che, per la colonna "Valore allo stato attuale", appare incompleta.

Appendice 1

In corrispondenza degli obiettivi che il PTCP ha definito per il territorio rurale, nell'ambito delle matrici elaborate per valutare la coerenza esterna tra gli obiettivi del PSC e quelli del Piano provinciale, occorre aggiungere i seguenti obiettivi mancanti:

4.c.2 – Migliorare la qualità ambientale dei sistemi urbani, attraverso interventi compensativi e mitigativi nelle parti maggiormente vocate alla ricostituzione della rete ecologica,

4.c.3 – Rispettare il sistema edificatorio-storico esistente e il suo rapporto con l'ambiente naturale ed agricolo circostante,

4.d.1 - Tutelare e valorizzare gli ambiti del territorio rurale dotati di particolare pregio e interesse naturalistico ed ambientale; i quali, peraltro, appaiono particolarmente rilevanti in riferimento al territorio comunale considerato.

Si evidenzia, infine, che in più punti del Rapporto ambientale sono presenti refusi derivanti dalla normativa urbanistica lombarda o riferiti al Documento Preliminare del PSC (talvolta superati dall'attuale fase del PSC adottato) che occorre sostituire con i termini corretti.

Allegato 3 - Agazzano, parere motivato VAS su PSC

In coerenza con quanto stabilito dalla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m. e dall'art. 5 della L.R. n. 20/2000 e s.m. il Piano Strutturale Comunale (PSC) di Agazzano è stato assoggettato alla procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT); pertanto, la Provincia di Piacenza, in qualità di Autorità competente, deve assumere il Parere Motivato, ai sensi dell'art. 15 dello Decreto citato.

Il documento di ValSAT è stato costruito sulla base dei contenuti illustrati nell'ambito dell'Allegato VI al D.Lgs. 152/2006 e svolge le funzioni affidate al Rapporto Ambientale di cui all'art. 13 del Decreto stesso.

Gli elaborati di Piano, unitamente al relativo documento di ValSAT (che ai fini della Valutazione Ambientale Strategica tiene luogo del Rapporto ambientale) e alla Sintesi non tecnica della stessa, sono stati depositati ai sensi dell'art. 13, comma 6 del D.Lgs. 152/2006, presso la Provincia di Piacenza e il Comune medesimo.

Entro il termine per la presentazione di osservazioni ai fini della procedura di valutazione ambientale del RUE sono pervenute n. 4 osservazioni, sintetizzate nel seguito.

N.	Prot.	Richiedente	Località	Descrizione
3	n. 1404 del 03.03.2016	Bonelli Fabrizio	Agazzano	Cambio di classificazione da verde privato ad attrezzatura di interesse comune
7	n. 1634 del 14.03.2016	Bonfanti Mattia (per conto di Rossi Giuliana)	Lanfranco	Classificazione come zona edificabile che permetta la realizzazione di un nuovo fabbricato da adibire a civile abitazione
12	n. 2133 del 07/04/2016	Cigalini Maurizio	Agazzano	Cambio di classificazione da ambito agricolo ad ambito per i nuovi insediamenti
14	n. 2189 del 09/04/2016	Origgi Ambrogio	Rivasso	Cambio di classificazione da zona produttiva D1 a zona agricola E1

Si evidenzia, in generale, che l'accoglimento di osservazioni che comportino effetti ambientali non analizzati e valutati nel documento di ValSAT allegato al Piano, comporta il necessario aggiornamento del documento di valutazione e, nel caso gli effetti ambientali siano significativi, è necessario provvedere all'aggiornamento anche dello specifico Parere motivato formulato.

Dalla contestuale lettura degli elaborati costitutivi del PSC, del Rapporto ambientale (PSC.V01), della Sintesi non tecnica (PSC.V02) e della tavola "Condizionamenti alla trasformazione in relazione agli elementi di interesse naturalistico-ambientale" (PSC.V03) emerge lo sviluppo della metodologia e delle fasi necessarie allo svolgimento della procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale del PSC, così come disciplinata dalla normativa vigente e dall'art. 98 delle Norme del PTCP 2007.

La metodologia proposta per la valutazione ambientale del PSC elaborata dal Comune di Agazzano ha fornito elementi di indirizzo alle scelte di trasformazione effettuate nell'ambito del Piano.

In particolare, tale metodologia si compone di alcune fasi, concatenate e logicamente conseguenti, che concorrono alla definizione dei contenuti del PSC in un primo momento, e delle Norme di attuazione in quello successivo, attraverso una valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale del Piano stesso:

1. analisi del quadro programmatico di riferimento,
2. analisi del quadro ambientale di riferimento locale,
3. valutazione delle ipotesi di sviluppo di Agazzano e definizione degli obiettivi di sostenibilità del PSC,
4. valutazione di coerenza esterna,
5. valutazione di coerenza interna,
6. verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni,
7. valutazione delle alternative di trasformazione,
8. valutazione delle azioni di PSC,
9. indicazioni per il monitoraggio.

Il Comune di Agazzano ha definito il proprio scenario di sviluppo sociale, economico e culturale con riferimento alla sostenibilità ed alla qualità dell'ambiente e del territorio, assumendo i seguenti temi strategici, che sono stati declinati in obiettivi specifici, articolati per sistemi/tematiche:

- rafforzamento del ruolo di Agazzano quale centro integrativo della Val Luretta,
- incremento degli itinerari escursionistici e dei percorsi di collegamento territoriale,
- valorizzazione delle aziende agricole e incremento della loro multifunzionalità,
- tutela, manutenzione e valorizzazione del patrimonio edilizio storico,
- ecomuseo dei castelli della Val Luretta,

- razionalizzazione del sistema dei servizi,
- rafforzamento delle attività commerciali e artigianali esistenti,
- recupero delle aree e degli edifici dismessi,
- miglioramento della qualità degli interventi edilizi,
- incentivazione del risparmio energetico e dell'utilizzo di fonti rinnovabili,
- sistemazione idrogeologica della SP33 e suo equipaggiamento quale strada panoramica,
- riduzione dei nodi e degli assi critici dal punto di vista della sicurezza stradale,
- tutela del paesaggio collinare e delle emergenze naturali e culturali,
- rafforzamento della rete ecologica, tutela e valorizzazione degli ambienti naturali,
- prevenzione del rischio idrogeologico.

Il processo valutativo ha, inoltre, approfondito la definizione e la valutazione dell'insieme degli impatti derivanti dall'attuazione delle principali previsioni di PSC, condizionando la stessa alla realizzazione di azioni mitigazioni e compensazioni.

Infine, la valutazione del PSC è stata completata con la definizione di un insieme di indicazioni per il monitoraggio degli effetti derivanti dall'attuazione delle previsioni di Piano, che prevede l'elaborazione di un report, da mettere a disposizione del pubblico.

Si apprezzano particolarmente i momenti di consultazione e partecipazione realizzati, che si sono configurati a tutti gli effetti come un significativo ed articolato processo propedeutico alla costruzione ed alla valutazione del PSC.

In considerazione di ciò, valutati i contenuti dei documenti elaborati dall'Autorità procedente, considerata la proposta di PSC adottata dal Consiglio Comunale, dato atto che sono state sviluppate le attività di informazione e di partecipazione previste dal Codice dell'ambiente, nell'ambito del processo di formazione del PSC e, nei confronti sia dei soggetti con competenze in materia ambientale che del pubblico, considerati i contenuti dei pareri dei soggetti individuati, considerata l'attività tecnico-istruttoria effettuata ai fini della formulazione delle riserve da parte di questa Amministrazione (ai sensi del comma 7 dell'art. 32 della L.R. 20/2000 e s.m.), l'Autorità competente ritiene di esprimere

**Parere motivato positivo
sul Piano Strutturale Comunale (PSC) di Agazzano
adottato con atto C.C. n. 4 del 09.02.2016
relativamente alla Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT)
ai sensi dell'art. 5, comma 7 della L.R. 20/2000 e succ. mod. ed int..**

Il Piano Strutturale Comunale (PSC) di Agazzano potrà, quindi, completare il proprio iter di approvazione, ai sensi dell'art. 32 della L.R. 20/2000 e succ. mod. ed int., nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni presenti nell'istruttoria tecnica provinciale, nel documento di ValSAT e di quelle di seguito riportate.

1. Risulta necessario garantire il rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel documento di ValSAT del PSC e delle azioni di mitigazione e/o compensazione definite in riferimento alle previsioni di Piano (azioni del PSC);
2. risulta necessario rispettare le condizioni e le prescrizioni presenti all'interno dei pareri formulati dai soggetti con competenze in materia ambientale coinvolti nel processo di valutazione ambientale del PSC, che hanno in particolare evidenziato alcune criticità connesse con alcuni scarichi fognari in corpo idrico superficiale, con gli spandimenti zootecnici, con la limitata capacità residua dell'esistente impianto di depurazione e con la rete di distribuzione di acqua potabile;
3. nell'ambito dell'elaborazione del POC, occorre approfondire la valutazione ambientale delle previsioni e delle politiche/azioni del PSC, con l'obiettivo di disporre di un sistema di valutazione utile alla definizione dei limiti e delle condizioni alla trasformazione del territorio. Con particolare riferimento alle principali azioni di PSC relative ai nuovi ambiti specializzati per attività produttive, agli ambiti da riqualificare ed a quelli per nuovi insediamenti, si evidenzia la necessità di approfondire la valutazione ambientale nello strumento citato, tenendo conto anche di "ragionevoli alternative", laddove non siano state adeguatamente valutate, anche per mancanza di elementi fondamentali per la valutazione;
4. le valutazioni effettuate relativamente al PSC ed il presente parere sono validi salvo sopravvenute modifiche sostanziali ai contenuti dello stesso; diversamente, si renderà necessaria una nuova valutazione ed un aggiornamento del Parere motivato;
5. si rammenta, infine, che con l'atto di approvazione del PSC il Comune dovrà illustrare, in un apposito elaborato allegato al Piano (denominato Dichiarazione di Sintesi), in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel PSC e come si è tenuto conto del Rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, dando atto dell'avvenuto recepimento del Parere motivato della Provincia, ovvero indicando puntualmente le ragioni per le quali si è parzialmente o totalmente disatteso quanto contenuto nel Parere motivato stesso;